



TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA A – DOTT. MARANGONI

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

R.G. 54953 / 2019

Nell'interesse di:

ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. e P.I. 11435690158),
ILVAFORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. 00413580721 e P.I. 12772960154), **TARANTO ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (C.F. e P.I. 07534100966), **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (C.F. 03358460107 e P.I. 12075660154), tutte con sede in Milano, Viale Certosa n. 239, **TILLET S.A.S. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (C.F. e P.I. FR77582820189), con sede in ZI Chemin des Tilles – 25870 – Chatillon-le-Duc (Francia), **SOCOVA S.A.S. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (C.F. e P.I. FR51651620890), con sede in 100 Route d'Eyguières – 13560 – Sénas (Francia), in persona dei Commissari Straordinari, rappresentate e difese in via disgiunta dagli Avv.ti Prof. Giorgio De Nova (C.F. DNVGRG43D14G388P e indirizzo PEC: giorgio.denova@milano.pecavvocati.it), Enrico Castellani (C.F. CSTNRC60H18A944Q e indirizzo PEC: enrico.castellani@milano.pecavvocati.it) e Marco Annoni (C.F. NNNMRC55D11H501R e indirizzo PEC: marcoannoni@ordineavvocatiroma.org), in forza di procura alle liti congiunta informaticamente al presente atto (**All. A**) che si considera apposta in calce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Castellani (studio legale associato a Freshfields Bruckhaus Deringer), in Milano, via dei Giardini n. 7. I suddetti procuratori e difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 625 30 800 e all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.denova@milano.pecavvocati.it, enrico.castellani@milano.pecavvocati.it, e marcoannoni@ordineavvocatiroma.org,

- ricorrenti -

CONTRO

AM INVESTCo ITALY S.P.A. (C.F. e P.IVA 09520030967) e **ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.** (C.F. e P.I. 10354890963), con sede in Milano, Viale Brenta n. 27/29, **ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L.** (C.F. e P.I. 10354910969), **ARCELORMITTAL ITALY MARITIME SERVICES S.R.L.** (C.F. e P.I. 10354920968), **ARCELORMITTAL ITALY TUBULAR S.R.L.** (C.F. e P.I. 10354970963), con sede in Milano Viale Brenta n. 27/29, **ARCELORMITTAL SOCOVA S.A.S.** (C.F. e P.I. FR44840427249), con sede legale in 6 Rue André Campra, Immeuble le Cézanne (93210), Saint-Denis (Francia), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

- resistenti -

*

I. PREMESSA	3
II. FATTO.....	9
III. DIRITTO.....	20
III.1 SULL'AMMISSIBILITÀ DEL PRESENTE RICORSO EX ART. 700 C.P.C.	20
III.2 SUL <i>FUMUS BONI IURIS</i>	23
1. L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ART. 27.5 DEL CONTRATTO, E LA CONSEGUENTE INEFFICACIA DEL RECESSO ESERCITATO IN DATA 4 NOVEMBRE 2019.....	24
2. INSUSSISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.....	28
3. SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA.....	45
4. L'INAPPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA PRESUPPOSIZIONE.....	47
5. INAPPLICABILITÀ DELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE PREVISTE NEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	49
6. L'INFONDATEZZA DELLE RAGIONI SOTTESE ALLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DOLO.....	50
7. L'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	54
8. L'INEFFICACIA DEL RECESSO ESERCITATO IN DATA 4/5 NOVEMBRE 2019 E IL CONSEGUENTE INADEMPIMENTO DELLE ODIERNE RESISTENTI	55
III.3 SUL <i>PERICULUM IN MORA</i>	57

*



I. PREMESSA

1. Le parti della presente controversia non hanno bisogno di particolari presentazioni.

Ricorrenti sono l'Ilva S.p.A., il principale *player* italiano nella produzione, lavorazione e commercializzazione dell'acciaio (ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del Decreto Legge n. 1/2015 e del Decreto Legge n. 347/2003 a far data dal 21 gennaio 2015 (di seguito, **Ilva** o **Ilva in AS**), e altre società del gruppo cui la predetta procedura è stata successivamente estesa per una gestione unitaria dell'insolvenza (Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Socova S.a.s. in A.S., e Tillet S.a.s. in A.S. di seguito, le altre **Società in AS** e, congiuntamente ad Ilva, le **Ricorrenti**, o **Concedenti**).

2. Resistenti sono AM InvestCo Italy S.p.A. (di seguito, **AM Invest** o **AMI** o **ArcelorMittal**), società del gruppo ArcelorMittal (*leader* mondiale nella produzione di acciaio), e alcune società dalla stessa controllate (ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s., di seguito, collettivamente e unitamente ad AM Invest, le **Resistenti**, o **Affittuarie**), le quali, in forza di un contratto stipulato in data 28 giugno 2017 ed in seguito modificato in data 14 settembre 2018 (il **Contratto**, cfr. **doc. 1**) e di successivi contratti attuativi (i **Contratti Attuativi**, **docc. da 2 a 7**), hanno assunto in affitto i rami di azienda delle Ricorrenti¹ con l'obbligo di successivamente acquistarli (o, nel caso non si verificano alcune circostanze condizionate, di restituirli alle Concedenti “*in buono stato di funzionamento, conformemente a tutti gli obblighi di manutenzione assunti dal medesimo Affittuario, e liberi da impegni economici o finanziari di qualsivoglia natura o da vincoli - diversi dai Sequestri e dai vincoli derivanti da norme di legge - che limitino per qualsivoglia ragione il pieno godimento e la libera disponibilità dei medesimi Rami d'Azienda*”).

¹ Ad eccezione del ramo d'azienda Tillet, che è stato direttamente venduto ad una delle società del gruppo ArcelorMittal.

3. L'affitto e successiva cessione dei rami aziendali rappresentano lo strumento attuativo del programma dell'amministrazione straordinaria (unico per tutte le società in amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva) a suo tempo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e **finalizzato ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**. Dalla auspicata realizzazione di tale programma, come noto, dipendono **il futuro della industria siderurgica italiana, la sorte di oltre 10.000 dipendenti e delle loro famiglie**, nonché le prospettive di **sviluppo economico e sociale di importanti aree del Paese**.

4. Anche la vicenda che ha dato origine alla presente controversia è ben nota, in quanto è alla ribalta della cronaca dall'inizio dell'estate del corrente anno, e negli ultimi quindici giorni ha assorbito le pagine dei media a seguito delle iniziative che le odierne controparti hanno unilateralmente (quanto illegittimamente) assunto: in data 4 novembre 2019, infatti le Affittuarie hanno dato comunicazione del proprio **recesso** dal Contratto, ed hanno intimato alle Ricorrenti di riprendere in consegna i rami d'azienda in questione **entro 30 giorni** dalla ricezione di tale comunicazione (cfr. **doc. 8**).

5. Nella medesima missiva, le Affittuarie hanno altresì comunicato la sostanziale **interruzione dell'attività industriale** e prospettato **l'avvio** di una serie di iniziative funzionali alla riconsegna dei rami d'azienda, tra le quali, per quanto più rileva in questa sede, la progressiva **cessazione delle attività produttive** con il graduale **spegnimento degli altiforni**, e l'avvio delle consultazioni sindacali per il ri-trasferimento in capo alle Concedenti degli oltre 10.000 dipendenti.

6. A tale iniziativa in data odierna ha fatto seguito una nuova comunicazione con la quale le controparti hanno trasmesso il loro **unilaterale** programma (già in corso e parzialmente eseguito) di graduale sospensione dell'attività industriale (cfr. **doc. 9**).

7. Si tratta di iniziative **senza ritorno** che così come poste in essere sono suscettibili di danneggiare irreparabilmente gli impianti industriali e portare alla sostanziale distruzione dei complessi aziendali. Ove condotte a termine esse porterebbero pertanto a **danni** irreparabili per l'intero Paese, e per l'Unione Europea, oltretutto per le odierne Ricorrenti.



8. In ragione delle modalità poste in essere si tratterebbe pertanto di una iniziativa **in sé** del tutto **illegittima ed inaccettabile** in forza delle evidenti finalità lesive ed anticoncorrenziali anche ove fosse contrattualmente fondata. Ma l'azione – e questo è il punto – è del tutto infondata ed ingiustificabile anche sotto il profilo puramente negoziale. Nel giorno successivo all'invio della comunicazione di recesso (con ciò mostrando una ben **ponderata programmazione** dell'iniziativa manifestamente **decorrelata** alle circostanze fattuali poi utilizzate a giustificazione della stessa), le Affittuarie hanno adito codesto Ill.mo Tribunale al fine di far accertare l'intervenuto scioglimento di ogni vincolo contrattuale *inter partes* (o, in via subordinata, di farlo costitutivamente dichiarare ad esito del procedimento) in forza di una serie di eterogenee considerazioni.

9. Come si è detto, l'iniziativa delle controparti **nulla** c'entra con le giustificazioni avanzate che non pervengono neppure ad un livello di dignitosa sostenibilità: essa è invece semplicemente strumentale alla dolosa intenzione di **forzare con violenza e minacce** un riassetto del sinallagma contrattuale precedentemente negoziato (a seguito di complesse trattative) che il Gruppo ArcelorMittal evidentemente non ritiene più rispondenti ai propri interessi (ormai da considerarsi **conclamata** alla luce delle richieste pubblicamente avanzate, cfr. **doc. 10 e 11**) (nell'ipotesi più benevola) o di distruggere un tradizionale concorrente al fine di falsare il mercato della concorrenza.

10. Poco importa se questo comportamento discenda da ripensamenti circa le valutazioni in precedenza effettuate, o dalla riscontrata incapacità di affrontare quelle problematiche che ArcelorMittal aveva invece sempre affermato di poter risolvere: la realtà è che – anche a voler credere alla articolazione puramente fattuale delle giustificazioni accampate – a base dell'odierna condotta stanno semplicemente inaccettabili considerazioni **fondate sulla propria (non) convenienza a continuare a dare esecuzione agli obblighi in precedenza assunti** e i comportamenti adottati per perseguire tale illegittimo intento sono stati in sé programmati in modo da recare il maggior possibile livello di **devastante offensività** (nessun preavviso della iniziativa di recesso, indisponibilità ad un esame congiunto della situazione per l'adozione di un **piano condiviso**, sostanziale mancanza di disponibilità a concordare iniziative conservative dei

cespiti e dell'avviamento aziendali finalizzati a garantire la sicurezza del lavoro e degli impianti e la continuità dell'attività).

Comportamenti, evidentemente del tutto antitetici a qualsiasi concetto di civiltà e di buona fede.

11. La gravissima iniziativa del gruppo ArcelorMittal, riguardando un impianto industriale di interesse **strategico**, determinerebbe – come si è detto – **danni sistemici incalcolabili**:

- a carico delle Ricorrenti, delle imprese clienti e fornitrici del gruppo Ilva e, in definitiva, per l'**intera economia nazionale**;
- a carico delle comunità interessate, da un lato creando una **gravissima crisi occupazionale** (frustrando uno degli obiettivi principali tutelati dal legislatore con riferimento all'amministrazione straordinaria di siffatti impianti produttivi); e, dall'altro, lasciando **irrisolte – a seguito dell'interruzione del piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017²** (il *Piano Ambientale*) – **problematiche ambientali e di sicurezza** che hanno reso necessari plurimi interventi del legislatore e della magistratura penale;
- a carico del mercato e della libertà di concorrenza.

12. Al di là della **palese e gravissima illegittimità** della propria unilaterale decisione di non adempiere il Contratto *inter partes*, ArcelorMittal palesa di voler consapevolmente **cancellare** i complessi aziendali che la stessa conduce in affitto attraverso una restituzione degli stessi **con modalità che non possono che comportarne la distruzione**.

13. Le Ricorrenti – a valle della stipulazione del rapporto di affitto – hanno operato il passaggio dei rami di azienda alle Affittuarie in un arco temporale di **otto mesi** e con modalità atte ad assicurare alle Affittuarie, al momento della consegna, materie prime e ordini che ne consentivano la prevista continuazione dell'attività: ArcelorMittal ha invece

² Il piano ambientale relativo ad Ilva è stato inizialmente approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 (di seguito, anche *DPCM 2014*, cfr. **doc. 12**) e successivamente modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017 (di seguito, anche *DPCM 2017*, cfr. **doc. 13**).



deciso di lasciare e riconsegnare i rami d'azienda in un termine di soli **30 giorni**, così rendendo **del tutto impossibile per le odierne Ricorrenti qualsiasi pratica possibilità di riprendere in mano la gestione assicurandone la continuità di operatività.**

14. ArcelorMittal, infatti:

- ha **interrotto** qualsiasi ordine ed acquisto di materie prime;
- ha **rifiutato** i nuovi ordini dei clienti;
- ha **interrotto** i rapporti con i subfornitori;
- ha **interrotto** l'avanzamento del Piano Ambientale e sta **interrompendo** la **manutenzione degli impianti** (da **mesi** eseguita – ora si comprende perché – con modalità non corrette e poco diligenti).

15. La realizzazione del preordinato illecito disegno di ArcelorMittal, se non immediatamente bloccato, condurrà **inevitabilmente al perimento degli altiforni** (che, come si spiegherà, se sottoposti a shock termici derivanti dalla discesa della temperatura sotto un certo livello minimo per periodi eccessivamente lunghi, si **deteriorano irrimediabilmente**, e creano **gravissime problematiche di sicurezza**), alla **distruzione dell'avviamento**, ed alla **dispersione del know-how aziendale**: in pratica alla morte del primo produttore siderurgico italiano e di uno dei maggiori d'Europa.

16. In una situazione in cui al momento della presa in consegna dei rami d'azienda l'Affittuaria ha ricevuto un magazzino del valore di Euro 500 milioni, l'azienda **non** ha al momento alcuna giacenza, e **rifiuta** di procedere ad **alcun** ulteriore acquisto: le fotografie dei magazzini vuoti che i dipendenti hanno anonimamente fatto recapitare alle Concedenti pochi giorni fa (cfr. **doc. 14**) parlano da sole.

17. Se un tale *modus operandi* fosse portato avanti, le Ricorrenti verrebbero quindi a ricevere in restituzione le **macerie** di quello che hanno affidato in conduzione il 1 novembre 2018: **impianti irrimediabilmente compromessi, nessuna materia prima per riavviare la produzione, nessun dirigente e quadro aziendale per gestire l'attività** (in ragione del fatto che alla presa in consegna l'Affittuaria ha sostituito la quasi integralità dei dirigenti della struttura tecnica all'epoca in servizio).

18. Un quadro generale che non può evidentemente che dare fiato a chi, al momento del Contratto, aveva prognosticato che sarebbe rapidamente emerso che ArcelorMittal aveva stipulato il Contratto al **solo** fine di **uccidere** un proprio importante concorrente sul mercato europeo.

19. Una situazione purtroppo non nuova per ArcelorMittal: la vicenda, infatti, spiace dirlo, sta assumendo un inquietante parallelismo con la strategia che ArcelorMittal ha posto in essere alcuni anni fa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il rilancio del centro siderurgico di Hunedoara in Romania.

20. Il centro siderurgico di Hunedoara è stato per lungo tempo uno dei più importanti complessi industriali della Romania, una vera e propria città industriale da novantamila abitanti, di cui più di ventimila impiegati, a vario titolo, nel complesso siderurgico.

21. L'acquisto del centro siderurgico da parte di ArcelorMittal³ avvenuto nel 2003 nell'ambito delle privatizzazioni del Paese, per il suo perfezionamento comportò *ab initio* un drastico ridimensionamento del personale e la dismissione di ampia parte del complesso industriale che l'odierna Resistente presentò come finalizzato ad un pieno rilancio del centro siderurgico: ma le cose sono **andate ben diversamente**.

22. Successivamente all'acquisizione del 2003, ArcelorMittal ha posto in essere una progressiva cancellazione del centro siderurgico, procedendo gradualmente al licenziamento di due terzi del personale rimanente, sceso nel 2011 a meno di 700 dipendenti (cfr. **doc. 15**).

23. Il problema va quindi **ben oltre** l'esistenza di una reale e genuina controversia contrattuale tra le Parti per involgere aspetti di delicatezza e gravità senza precedenti.

24. In un tale quadro di fatto le Ricorrenti intendono pertanto, con il presente ricorso:

- **ottenere in via di assoluta ed improcrastinabile urgenza un ordine che inibisca ad ArcelorMittal di dar corso alle preannunciate (e già in corso) iniziative di progressiva cessazione delle attività produttive funzionali alla restituzione dei**

³ Siderurgica Hunedoara è stata dapprima acquisita nel 2003 da Mittal Steel Company nell'ambito di una operazione di privatizzazione e nel 2006, successivamente all'acquisizione di Arcelor da parte di Mittal, è stata riorganizzata in ArcelorMittal Hunedoara.



rami d'azienda alle rispettive Concedenti, con i tempi e le modalità ad oggi precisate, e che porterebbero alla distruzione delle aziende stesse;

- **ottenere poi in ogni caso – eventualmente successivamente alla introduzione del contraddittorio – un ordine che ingiunga ad ArcelorMittal di continuare, in conformità ai propri obblighi contrattuali, nella gestione delle aziende condotte in affitto e proseguire nella piena e regolare esecuzione dei contratti *inter partes* in conformità alle disposizioni *ivi* contenute.**

II. FATTO

25. L'impianto industriale siderurgico di Ilva è stato qualificato *ex lege* come “**stabilimento di interesse strategico nazionale**” dall'art. 3 del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207: la sua rilevanza per l'economia nazionale e per il tessuto sociale di riferimento è stata ritenuta dal Legislatore tale da giustificare una articolata legislazione speciale atta ad assicurare “*la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A.*” costituendo essa “**una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali**” (premesse al Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207). Si tratta d'altronde della applicazione al caso di specie del generale principio di tutela dell'impresa di interesse strategico nazionale e della produzione industriale che trovano espressione nell'art. 2451 c.c. e nell'art. 499 c.p..

26. Nonostante le problematiche ambientali note alle cronache, la legislazione speciale ha attribuito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il **MATTM**) il potere di autorizzare “*la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di 36 mesi*” in ragione della “*assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione*”, alla condizione del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame (art. 1, comma 1, del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207). La legislazione speciale così introdotta consentì a tale autorizzazione di operare anche in caso di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa che – in tal caso – “*non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa*” (art. 1, comma 4

del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207) anche qualora non prevedano la facoltà d'uso degli impianti.⁴

27. L'obiettivo di garantire la “*continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico nazionale*” è stato successivamente **ribadito** dal Legislatore anche con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61, con cui è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di “*deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società (...) che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale*” in caso di oggettivi “*pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale*” (art. 1) e ne è stata espressamente prevista l'applicazione ad Ilva (art. 2).

28. In presenza del commissariamento straordinario di Ilva disposto dal Governo a seguito della disciplina appena ricordata, il MATTM ha nominato un comitato di tre esperti di particolare competenza ed esperienza, con il compito di predisporre un “*piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che preved[a] le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.*”, **da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**

29. È stato così che il DPCM 2014 ha approvato nella sua prima formulazione il Piano Ambientale relativo a Ilva (poi modificato a seguito delle richieste di ArcelorMittal, nella sua versione attuale e definitiva, col DPCM 2017 attualmente in vigore) la cui esecuzione è stata qualificata dal Legislatore “*di pubblica utilità*” (art. 1, comma 10, Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61).

30. La sensibilità per lo straordinario rilievo delle vicende di Ilva per l'economia nazionale è stata tale che con Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 il Legislatore ha ritenuto necessario adeguare la disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi

⁴ Tale assetto legislativo è stato valutato positivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85 ed il provvedimento del MATTM dell'ottobre 2012 di riesame dell'A.I.A. rilasciata nel 2011 ha consentito in quel momento il raggiungimento del prioritario interesse generale alla continuità produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione di Ilva.



imprese, “*alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto*”, prevedendo in particolare che **il commissario straordinario dovesse individuare l'affittuario o l'acquirente “tra i soggetti che garantiscono (...) la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità e l'efficienza dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai trattati sottoscritti dall'Italia”**.

31. Per le imprese che operano con stabilimenti di interesse strategico nazionale qual è l'Ilva, la procedura dell'amministrazione straordinaria, già di per sé connotata dall'interesse pubblico alla salvaguardia delle attività aziendali delle grandi imprese dichiarate insolventi (ritenute beni **prioritariamente meritevoli di tutela per i profili di interesse socio-economico che rivestono sia per il territorio in cui operano sia per l'economia nazionale**), ha assunto quindi una vocazione ancor più orientata ad assicurare l'obiettivo della continuità produttiva degli stabilimenti (e dei connessi profili occupazionali), in un contesto di compatibilità con le misure ambientali.

32. Un assetto che si è evidentemente riflesso nella peculiare disciplina che il Legislatore ha inteso disporre per la procedura finalizzata all'individuazione e scelta del soggetto cessionario dei complessi produttivi, nell'ambito della quale i Commissari Straordinari hanno predisposto il bando di gara pubblicato il 5 gennaio 2016 (di seguito, il ***Bando, doc. 16***).

33. Il processo di vendita, al quale dimostrarono interesse 29 soggetti (25 dei quali vennero poi ammessi alla procedura), ha compreso una lunga fase di ***due diligence*** mediante **accesso** — previa sottoscrizione di idonei impegni di riservatezza — **ad una data-room virtuale**, contenente le **informazioni di carattere economico, finanziario, tecnico, industriale e legale** necessarie ad una **compiuta valutazione dei complessi**

aziendali oggetto della procedura⁵. Nel corso del processo a tutte le parti interessate venne offerta la possibilità di:

- (i) prendere parte a *management presentation* con il *top management* del Gruppo Ilva⁶;
- (ii) svolgere *site visits* presso gli stabilimenti industriali facenti parte dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento⁷;
- (iii) formulare, nel quadro di un apposito processo di c.d. Q&A (*questions and answers*), domande, quesiti e richieste di informazioni su tematiche specifiche di interesse di ciascuna controparte, le cui risposte sono state fornite per iscritto ovvero nell'ambito di appositi incontri⁸.

34. Alla scadenza del termine di offerta, in data 30 giugno 2016 vennero ricevute le due offerte da parte di ArcelorMittal⁹ e AcciaItalia S.p.A.¹⁰, cui seguirono il mantenimento operativo a beneficio dei soggetti offerenti e dei componenti delle relative cordate della *virtual data-room* e la attivazione della procedura di valutazione dei piani ambientali prevista dal Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98.¹¹ Prima della presentazione dell'offerta definitiva – nel contesto della massima tutela di tutti gli interessi coinvolti nell'attività di un impianto di interesse strategico nazionale – è stato acquisito anche il parere del

⁵ La documentazione resa disponibile ai soggetti interessati è stata estremamente ampia, completa ed esaustiva, come peraltro attestato dall'Allegato 2 al Contratto, che indica oltre 4.400 documenti inseriti complessivamente in *data room* ed esaminati (anche) dalle Resistenti (cfr. **doc. 17**).

⁶ Sono state effettuate sette *management presentation* con il *management* di Ilva e delle altre società in Amministrazione Straordinaria.

⁷ Sono state eseguite oltre 26 *site visit* da parte dei soggetti interessati, tra cui le Resistenti.

⁸ Nel corso di tale processo, al 30 giugno 2016 è stata data risposta ad oltre 1600 quesiti proposti dai soggetti interessati, tra cui le Resistenti.

⁹ Partecipata da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A..

¹⁰ Partecipata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Delfin S.a.r.l. e Acciaieria Arvedi S.p.A. e JSW Steel Limited.

¹¹ Con lettera in data 11 agosto 2016, i Commissari Straordinari, tramite il proprio *advisor* finanziario, hanno comunicato ai soggetti offerenti:

- (i) **la riapertura del processo di Q&A**, (*questions and answers*) secondo le modalità già osservate in fase di *due diligence*;
- (ii) **la possibilità di richiedere lo svolgimento di ulteriori specifiche site-visit** presso gli stabilimenti industriali delle società oggetto della procedura di trasferimento;
- (iii) **la possibilità di richiedere lo svolgimento di uno o più incontri con i Commissari Straordinari** aventi ad oggetto specifici temi riguardanti i rami aziendali oggetto della procedura di trasferimento.



MATTM sulle modifiche al Piano Ambientale approvato con il DPCM 2014 richieste dai due concorrenti, per assicurarne la compatibilità con il Piano Industriale offerto.

35. Alla scadenza del 6 marzo 2017, entrambe le cordate in gara formalizzarono l'offerta vincolante sulla base del testo contrattuale predisposto dalle Procedure per la operazione.

36. Con provvedimento in data 5 giugno 2017, a seguito dell'analisi dei piani industriali ed ambientali predisposti dagli offerenti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali sulla base dell'offerta vincolante presentata da ArcelorMittal.

37. A valle della trattativa che ne seguì, in data 28 giugno 2017, le Parti sottoscrissero così il Contratto avente ad oggetto l'affitto (per un canone annuo pari a Euro 180 milioni) e il successivo obbligo di acquisto (per un prezzo di Euro 1,8 miliardi) dei rami d'azienda, con l'ulteriore obbligo per ArcelorMittal di realizzare il Piano Ambientale modificato con un investimento di 1,2 miliardi.

38. Il Contratto prevede espressamente che:

- (i) le Concedenti **non prestano alcuna garanzia né** con riferimento allo stato di fatto e di diritto dei rami d'azienda, **né** circa la completezza ed esaustività della documentazione fornita in sede di *due diligence*, e le Affittuarie **rinunciano espressamente a far valere alcuna eventuale responsabilità delle Concedenti al riguardo** (art. 9.3);¹²

¹² Cfr. art. 9 del Contratto (“Dichiarazioni e garanzie delle Concedenti”):

“9.3 Relativamente ai Rami come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, **le Concedenti non prestano alcuna garanzia né rendono alcuna dichiarazione neppure relativamente a:**

(i) **sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami** (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), **sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami;**

(...)

(iv) **sulla completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile nell'ambito della data room virtuale** istituita dalle Concedenti ed oggetto di Due Diligence da parte dell'Affittuario.

(...)

Resta quindi inteso che, con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (iv), **nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dall'Affittuario alle Società Concedenti**, con espressa rinuncia da parte della Società Affittuarie ad ogni relativo diritto di legge e con espresso patto de non petendo dell'Affittuario al riguardo”.

(ii) specularmente, le Affittuarie **dichiarano e garantiscono** di aver effettuato **un’accurata due diligence** ed avere conseguentemente pienamente **valutato i rischi dell’operazione**, di avere verificato ed acquisito conoscenza **dello stato di fatto e di diritto dei rami d’azienda**, e di **essersi determinate alla conclusione del Contratto sulla base di autonome e libere valutazioni circa la propria convenienza**, riconoscendo la predetta esclusione di garanzie da parte delle Concedenti (art. 10.1).¹³

39. La sottoscrizione del Contratto, e le richieste effettuate al riguardo da ArcelorMittal in tale sede hanno poi portato alla procedura di revisione del Piano Ambientale relativo allo stabilimento Ilva di Taranto inizialmente approvato con il DPCM 2014 che ha portato alla definitiva adozione del DPCM 2017.

Il Piano Ambientale prescrive come termine per il completamento degli interventi ivi stabiliti il 23 agosto 2023 e contempla una serie di prescrizioni e interventi funzionali a rendere lo stabilimento di Taranto conforme alle migliori tecnologie disponibili, in modo che l’attività di produzione dell’acciaio ivi svolta risulti, per il futuro, meno inquinante e più sicura (e quindi accettabile dalla comunità locale).

40. Il nuovo DPCM 2017 di definitiva approvazione del Piano Ambientale è stato peraltro poi impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo: ciò ha comportato la richiesta di

¹³ Cfr. art. 10 del Contratto (“Dichiarazioni e garanzie dell’Affittuario”):

“10.1 *L’Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce:*

(...)

(v) *di avere preso parte ad una Due Diligence avente ad oggetto i Rami mediante l’accesso ad una data room virtuale resa disponibile da parte delle Società Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell’elenco accluso al presente Contratto sub Allegato 2 (Elenco documenti data-room), oltre che di una procedura di domanda e risposta, nonché mediante lo svolgimento di visite ed ispezioni presso gli stabilimenti delle Società Concedenti e di incontri con il management delle medesime Società in A.S. come indicato alla precedente premessa (M), e di avere valutato i rischi connessi alla sottoscrizione del presente Contratto e dei Contratti Collegati ed all’esecuzione dell’Operazione, avuto anche riguardo a quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;*

(vi) *di avere acquisito conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei Rami e dei beni e rapporti ivi ricompresi sulla base della Due Diligence effettuata;*

(vii) *di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso Affittuario ha effettuato liberamente ed autonomamente, nell’ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, riconoscendo e prendendo atto che, relativamente ai Rami, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione diverse da quelle indicate al precedente articolo 9.1. del presente Contratto”.*



ArcelorMittal che il Contratto *inter partes* venisse modificato al fine di introdurre disposizioni finalizzate a disciplinare i possibili effetti conseguenti da tali impugnazioni (in particolare proprio l'art. 27.5 che controparte pretestuosamente tenta oggi di porre a giustificazione della propria iniziativa).

41. In data 14 settembre 2018, pertanto, le Parti:

- (i) hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto con cui sono state introdotte nel Contratto le previsioni di cui all'art. 27.5 relative alla specifica situazione afferente l'annullamento totale o parziale del DPCM 2017¹⁴;
- (ii) hanno sottoscritto un *Addendum* (cfr. **doc. 19**) nel quale le Parti hanno dato atto dell'intervenuto avveramento di tutte le condizioni sospensive e – quindi – dell'intervenuta efficacia del Contratto stesso¹⁵ e ArcelorMittal ha assunto ulteriori obblighi rispetto a quelli già disciplinati nel Contratto, rafforzativi, integrativi e ampliativi delle misure di natura ambientale contenute nel Piano Ambientale, nonché a favore delle comunità locali, dell'economia circolare e della ricerca e sviluppo e

42. Il successivo 31 ottobre 2018 sono stati sottoscritti i Contratti Attuativi con decorrenza degli affitti di azienda dal 1 novembre 2018 (cfr. **docc.** da **2 a 7**).

*

¹⁴ Cfr. la precedente versione del Contratto (**doc. 18**) e la versione modificata (**doc. 1**).

Altre modifiche si sono rese necessarie per recepire:

- (i) gli impegni assunti da AM Invest in sede di procedura *antitrust* comunitaria;
- (ii) gli impegni assunti da AM Invest con l'accordo sindacale raggiunto nell'ambito della procedura di consultazione sindacale;
- (iii) la possibilità per AM Invest di indicare singole società, da essa interamente partecipate, quali intestatarie dei singoli complessi aziendali facenti capo a Ilva e alle altre Società in AS, al fine di renderne più agevole il trasferimento, ferma restando la responsabilità solidale di AM Invest per l'adempimento degli obblighi gravanti su ciascuna società intestataria.

¹⁵ In particolare:

- (i) la prima condizione sospensiva si è avverata il 7 maggio 2018 con l'autorizzazione della Commissione Europea all'operazione;
- (ii) la seconda condizione si è verificata con l'adozione del DPCM 2017 che ha autorizzato le modifiche del precedente piano ambientale approvato con il DPCM 2014 conformemente alle richieste formulate da AM Invest in sede di offerta, relative anche ai tempi di attuazione del Piano Ambientale così come modificato;
- (iii) la terza condizione si è verificata in data 6 settembre 2018 con la sottoscrizione dell'accordo sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge 428 del 1990.

43. Come noto, in data 4 novembre 2019, ArcelorMittal, anche in nome e per conto delle altre Affittuarie, ha trasmesso alle Concedenti una comunicazione con la quale:

- ha dichiarato di esercitare il proprio diritto di recesso con effetto immediato ai sensi dell'art. 27.5 del Contratto, intimando la collaborazione delle Concedenti per dar corso alla restituzione dei rispettivi rami d'azienda entro 30 giorni dal 4 novembre 2019;
- ha dichiarato comunque il Contratto risolto di diritto per impossibilità sopravvenuta, preannunciando in ogni caso l'instaurazione di un giudizio volto in via subordinata ad ottenerne la risoluzione giudiziale per inadempimento e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- ha dichiarato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse previste nei Contratti Attuativi sottoscritti da ciascuna Concedente con la rispettiva Affittuaria;
- ha intimato la collaborazione delle Concedenti per il ri-trasferimento dei dipendenti in capo alle stesse, dando avvio alle procedure di consultazione sindacale previste dalla legge;
- ha intimato alle Concedenti di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il ri-trasferimento di tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni e certificazioni;
- ha preannunciato di voler richiedere una sospensione dei termini per l'attuazione del Piano Ambientale previsto dal DPCM 2017;
- ha preannunciato l'avvio di *“tutte le operazioni necessarie per realizzare l'ordinata e graduale sospensione delle attività produttive, iniziando dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto”*;
- ha richiesto il pagamento del conguaglio dovuto ai sensi del Contratto per il caso di cessazione.

44. Come si è già notato, **il perfetto coordinamento temporale** della iniziativa con l'azione giudiziaria notificata il giorno successivo alle odierne Ricorrenti ben dimostra evidentemente come tale condotta fosse il frutto di una **accurata e programmata**



pianificazione, ben poco in linea con i contatti e le discussioni portate avanti tra le Parti sino a tale momento e gli obblighi di buona fede agli stessi relativi.

45. **Le vere ragioni** dell’iniziativa di ArcelorMittal **nulla** hanno a che fare con le questioni formalmente sollevate: esse sono evidentemente da ascrivere, alternativamente, all’intervenuto riscontro da parte delle Resistenti della propria incapacità di gestire l’operazione perseguita (interpretazione benevola) o alla pervicace volontà di eliminare dal mercato definitivamente un proprio concorrente distruggendone l’organizzazione aziendale (interpretazione forse più probabile a fronte della condotta di ArcelorMittal negli ultimi quindici giorni).

46. Che questa sia la **reale spiegazione della situazione** in atto, ben emerge dalle notizie stampa relative ai contatti tra l’Affittuaria e la Presidenza del Consiglio: le “condizioni” poste da ArcelorMittal per riprendere ad adempiere agli obblighi assunti sarebbero le seguenti: *“ripristino dello scudo legale, autorizzazione a licenziare circa 5 mila dipendenti di ILVA e ridurre la produzione-obiettivo da sei a quattro milioni di tonnellate; infine, l’approvazione di una legge che permetta di tenere aperti gli altoforni sotto esame della magistratura per ancora 14-16 mesi”*. Infatti, secondo i media, *“i rappresentanti di ArcelorMittal hanno fatto capire che non è quello [lo Scudo Penale, n.d.r.] il problema centrale. Con l’attuale crisi globale dell’acciaio e il rischio di dover spegnere alcuni altoforni per ordine della magistratura, sostengono i manager, l’investimento in ILVA non è più conveniente”* (cfr. **doc. 10**).¹⁶

47. Condizione, quella del dimezzamento dei dipendenti, posta dalle Controparti, evidentemente **del tutto inaccettabile**, che dimostra in sé il reale fine di rendere impraticabile qualsiasi trattativa concreta e **portare a termine la iniziativa distruttiva illegittimamente assunta**.

¹⁶ E, nello stesso senso, cfr. l’articolo pubblicato sul Sole24Ore in data 6 novembre (cfr. **doc. 11**), intitolato *“Ex Ilva, il governo apre sullo «scudo» penale ma dice no a 5mila esuberanti”* in cui si legge: *“Lo scudo penale non è il tema -ha detto Conte in conferenza stampa – Il tema vero è che Mittal ritiene gli attuali livelli di produzione non riescono a remunerare gli investimenti. È un problema industriale. Lo dimostra il fatto che nell’incontro l’immunità lo ho offerta e mi è stata rifiutata. Ci è stato detto che non era questo il tema o quantomeno non era il tema risolutivo”*.

48. La **eccezionale urgenza** della presente situazione consiglia di riservare al merito una più compiuta e dettagliata discussione delle domande costitutive di risoluzione (per inadempimento, per presupposizione, e per eccessiva onerosità sopravvenuta) ed annullamento proposte in via subordinata dalle controparti, e di affrontare in questa sede principalmente le domande di accertamento (per recesso ed impossibilità sopravvenuta) oggetto del giudizio, e suscettibili di astrattamente giustificare l'iniziativa avversaria di interruzione in questa sede della esecuzione del Contratto, e di restituzione dei rami d'azienda che ne sono oggetto.

*

49. ArcelorMittal ha fondato la propria comunicazione (e la correlata iniziativa giudiziaria) essenzialmente su **due circostanze**:

(i) la abrogazione, da parte della Legge 2 novembre 2019, n. 128, della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20, volta a escludere la responsabilità penale in capo ai Commissari Straordinari e ai gestori dello stabilimento produttivo di Taranto per le condotte poste in essere **in esecuzione delle prescrizioni contenute nel Piano Ambientale** (lo *Scudo Penale*).

Tale intervento normativo, secondo la interpretazione di controparte, comporterebbe una modifica del Piano Ambientale tale da rendere non più realizzabile il piano industriale che il gruppo acquirente aveva presentato ai fini dell'aggiudicazione (il *Piano Industriale*). In assenza dello Scudo Penale, infatti, e a causa del preteso rifiuto dei responsabili dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto di continuare a lavorarvi, per le Affittuarie sarebbe divenuto impossibile continuare nella gestione dello stabilimento, con conseguente necessità di pervenire allo scioglimento del Contratto vigente *inter partes*;

(ii) le vicende occorse in relazione ad uno degli altiforni attivi presso lo stabilimento di Taranto, e precisamente il n. 2 (l'*Afo2*), a seguito di un incidente ivi verificatosi ormai quattro anni e mezzo fa.



50. In data 18 giugno 2015 (circa due anni prima pertanto della firma del Contratto da parte di ArcelorMittal, e oltre tre anni prima della attivazione dei Contratti Attuativi), l'Afo2 fu colpito da un provvedimento di sequestro preventivo penale in conseguenza di un incidente mortale che aveva purtroppo coinvolto un dipendente (**doc. 20**). Successivamente, in data 7 settembre 2015, Ilva **ha peraltro ottenuto la restituzione del bene** sotto sequestro, **con facoltà d'uso dello stesso** (pur subordinatamente all'attuazione di una serie di prescrizioni – che sono poi state in larga parte eseguite – funzionali a ripristinare adeguati livelli di sicurezza dell'impianto) (cfr. **doc. 21**).

51. In data 9 luglio 2019, rilevata la parziale mancata attuazione di alcune di tali prescrizioni, la Procura di Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'Afo2 (cfr. **doc. 22**): ne è seguita una serie di sviluppi giudiziari che hanno condotto, in data 20 settembre 2019, al provvedimento con cui il Tribunale del Riesame (cfr. **doc. 23**), in accoglimento dell'appello presentato da Ilva, **ha nuovamente concesso la facoltà d'uso dell'Afo2**, alla condizione che venissero integralmente e tempestivamente eseguite tutte le prescrizioni remediali a suo tempo stabilite (e, fra queste, l'automazione delle operazioni eseguite presso il c.d. campo di colata, **Prescrizione C**)¹⁷. Nelle motivazioni di tale provvedimento, il Tribunale ha in particolare precisato che *“l'effettuazione analisi di rischio (punto n. 1) dovrà essere effettuata in 54 giorni, l'automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata TMT-Tapping Measuring Technology (punto c) in 84 giorni”*: ossia, rispettivamente, il 13 novembre e il 13 dicembre 2019.

52. La Prescrizione C viene ad oggi declinata in vari modi: le odierne Ricorrenti ritengono che essa si debba considerare attuata a seguito della presentazione dello studio di fattibilità relativo all'automazione completa del campo di colata entro il termine fissato dal Tribunale del Riesame, mentre ArcelorMittal paventa che la stessa debba essere

¹⁷ Come emerge dal provvedimento del Tribunale del Riesame, le prescrizioni da ultimare sono quelle a suo tempo indicate dal Tribunale di Taranto nel provvedimento del 7 settembre 2015, con cui era stata disposta la restituzione dell'Afo2 oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p., come aggiornate sulla base degli interventi nel frattempo eseguiti. Le prescrizioni la cui attuazione deve essere completata sono in particolare la Prescrizione 1) relativa alla *“analisi di rischio volta a individuare le cause incidentali dell'evento ... nonché gli interventi mirati a rendere affidabile l'esercizio dell'impianto”* (come si dirà, oggi attuata), nonché la Prescrizione c) relativa alla *“automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata (TMT – Tapping Measuring Technology)”*.

interpretata nel senso che entro le date fissate devono in realtà essere ultimati anche i lavori realizzativi. Inoltre, secondo ArcelorMittal, le medesime prescrizioni di messa in sicurezza sarebbero da estendersi anche agli altri altiforni n. 1 e n. 4 (con la conseguenza di dover chiudere per motivi precauzionali anche tali due ulteriori impianti in mancanza del completamento delle opere necessarie, pur essendo essi totalmente estranei al provvedimento giudiziario).

53. Oltre alle due riferite circostanze principali (abrogazione dello Scudo Penale e paventata necessità di spegnere l'Afo2), controparte ha tentato di sorreggere la propria decisione di recedere dal Contratto (e/o ritenere verificatasi una sopravvenuta impossibilità di darvi esecuzione) con le seguenti ulteriori circostanze:

- un “*generale clima di ostilità verso l’attuazione del Piano Ambientale e del connesso Piano Industriale*” (sic!);
- il sequestro di un molo del porto di Taranto, dedicato allo sbarco delle navi che trasportano la materia prima utile allo stabilimento (peraltro parzialmente rimosso, come rilevato dalla stessa odierna controparte), che avrebbe determinato una “*difficoltà*” negli approvvigionamenti e quindi un calo di produttività;
- un’asserita “*difficoltà*” di accedere in misura sufficiente ai c.d. “*ammortizzatori sociali*”;
- la perdita del diritto alle quote di emissione di CO2 a partire dal 2020 a causa della riduzione della produzione;
- l’avvio “*di un procedimento diretto a modificare le condizioni dell’autorizzazione AIA riguardante lo stabilimento di Taranto*”.

54. In realtà la **insussistenza** dei presupposti per il diritto di recesso è **plateale**, e l’argomento basato su un’asserita sopraggiunta impossibilità della prestazione *ex artt.* 1463-1464 c.c. è addirittura **temerario**.

III. DIRITTO

III.1 SULL’AMMISSIBILITÀ DEL PRESENTE RICORSO EX ART. 700 C.P.C.



55. La presente iniziativa cautelare è finalizzata ad ottenere provvedimenti di natura **conservativa** strumentali a contrastare effetti e conseguenze delle iniziative (di fatto e giudiziarie) poste in essere da ArcelorMittal e provvedimenti anticipatori delle domande di merito che le Ricorrenti andranno a proporre in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio instaurato innanzi a codesto Ill.mo Tribunale dalle società del Gruppo ArcelorMittal e che avranno ad oggetto sia l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per le iniziative di ArcelorMittal, sia domande di condanna definitiva a *facere e non facere*, sia domande risarcitorie (il tutto sia nei confronti delle odierne controparti che della società capogruppo ArcelorMittal che non è oggi parte del presente procedimento).

56. L'ammissibilità di un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* finalizzato ad ottenere un provvedimento d'urgenza che obblighi ad una prestazione di *facere* infungibile (ovvero inibisca comportamenti da ritenersi in violazione di obblighi contrattuali) è ormai **pacificamente riconosciuta**.

57. La originaria tesi secondo cui l'infungibilità dell'obbligo di *facere* comporterebbe un'inaccessibilità alla tutela cautelare (in ragione di una asserita inutilità della stessa in un sistema che non contempla concrete misure coercitive volte ad indurre l'intimato all'adempimento)¹⁸ **risulta oggi del tutto e definitivamente superata** in forza dell'introduzione nel nostro ordinamento, sin dalla Legge n. 69 del 2009, di una generale misura coercitiva indiretta da parte dell'art. 614-*bis* c.p.c.¹⁹, **specificamente finalizzata ad**

¹⁸ In realtà, anche prima dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 614-*bis* c.p.c. (in forza del quale "Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento"), la prevalente giurisprudenza si era mostrata incline a riconoscere la possibilità di accesso alla tutela cautelare anche a fronte dell'inadempimento di obblighi di carattere infungibile, dal momento che il relativo provvedimento d'urgenza, sebbene (all'epoca) non concretamente coercibile, risultava comunque potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte dell'intimato, nonché foriero di ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto, in primo luogo con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale l'imposizione di un *facere* infungibile assume la valenza sostanziale di una sentenza di accertamento (Trib. Palermo, 8 gennaio 1999 in Foro it., 1999, I, 1653; Trib. Roma, 17 gennaio 1996 in Foro it., 1996, I 2251; e, in tema di demansionamento, Trib. Roma, 11 gennaio 2001 in Lav. Giur., 2001, 773; Trib. Pordenone, 21 ottobre 2000 in Lav. Giur., 2001, 363).

¹⁹ Come è stato evidenziato in dottrina, l'art. 614-*bis* c.p.c. si interseca alla questione in esame sotto due distinti profili. In primo luogo, gli obblighi di fare infungibile, come possono condurre all'adozione di una decisione di merito di condanna in esito al giudizio ordinario, così possono essere oggetto di un

ottenere una pronta esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (c.d. “*astreinte*”). Giurisprudenza e dottrina hanno infatti subito ben compreso che la novella del 2009, al di là di introdurre nell’ordinamento strumenti di coercizione più adatti ed efficaci rispetto alla sanzione penale discendente dall’art. 388 c.p., era in sé idonea a spazzare via ogni residuo dubbio sulla teorica ammissibilità di provvedimenti giudiziari non concretamente eseguibili coattivamente in forma specifica (cfr. Tribunale di Milano, 6 dicembre 2016, **doc. 24**²⁰, Tribunale di Messina, 6 luglio 2010, in *Giur. merito 2011*, 7-8, 1807²¹, con nota di PERRI; Tribunale di Bari, 14 giugno 2011, in *DeJure*²²; Tribunale di Verona, 9 marzo 2010, in *Giur. merito 2010*, 7-8, 1857²³; Tribunale di Milano, 28 ottobre 2016, in

provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., stante la doverosa coordinazione che si deve istituire tra la cautela atipica ed il provvedimento di merito del quale la stessa è chiamata ad assicurare gli effetti. Inoltre, l’art. 614-bis c.p.c. presidia la stessa effettività delle misure d’urgenza contenenti un ordine di fare o non fare, anche di carattere infungibile (cfr. PANZAROLA – GIORDANO, *Provvedimenti d’urgenza*, Bologna, 2016, 324 e ss.).

²⁰ Nel provvedimento menzionato si legge: “*ritiene il Tribunale che l’oggettiva incoercibilità dell’obbligo di **facere infungibile** consistente nell’invio a WW dei singoli ordini di acquisto previsti dall’Offerta economica, **non costituisca argomento idoneo e sufficiente a rendere inammissibile il provvedimento richiesto**. Il legislatore, nel 2015, con l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., ha invero introdotto un apposito strumento di coercizione indiretta, funzionale ad indurre il debitore ad adempiere agli obblighi di **facere infungibili**, mediante un meccanismo di “pressione” indiretta” ed ha quindi **accolto la domanda cautelare volta “in sostanza, ad ottenere un provvedimento che si sostituisca alla volontà di controparte di concludere i singoli ordini di acquisto contemplati nell’Offerta economica allegata alla lettera d’intenti”**.”*

²¹ Secondo cui “*la questione circa l’ammissibilità del provvedimento cautelare che impone degli obblighi di fare infungibili, per la non coercibilità di tali obblighi e per la non esatta corrispondenza con la pronuncia che definirà il giudizio, **appare superata**, alla luce del novellato articolo 614-bis del codice di procedura civile”.*

²² In tale provvedimento si legge: “*Infondata è l’eccezione preliminare di inammissibilità. Che gli obblighi di fare infungibile siano suscettibili di esecuzione forzata anche se oggetto di provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. lo si desume dall’art. 614 bis c.p.c. (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Dato che la disposizione fa espresso riferimento al “provvedimento di condanna” in generale, e non alla sentenza, le misure coercitive previste dalla norma possono essere disposte anche nella fase cautelare. Fermo restando il controllo giudiziale previsto dall’art. 669 duodecies, la norma di cui all’art. 614 bis trova attuazione anche con riferimento alle misure cautelari. L’applicabilità della norma dimostra, in definitiva, che anche la misura cautelare può avere ad oggetto obblighi di fare infungibile.*”

²³ Secondo cui “*l’infungibilità del “**facere**” richiesto con il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. **non costituisce un ostacolo all’ammissibilità della tutela cautelare**, in considerazione dell’assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione della predetta norma, della possibilità (in alcuni casi) di ottenere l’esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di coercizione indiretta e dell’idoneità a giustificare l’utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento della pronuncia giudiziale”.* Nel caso di specie si è quindi ritenuto ammissibile il ricorso d’urgenza per far valere l’illegittimità del recesso del resistente da un’associazione notarile.



*Redazione Giuffrè, 2017*²⁴; CONSOLO, Codice di Procedura Civile Commentato, *sub art.* 700, p. 825).

58. È quindi ormai pacifico che **“l’eventuale adozione di un provvedimento avente ad oggetto un obbligo infungibile, attesa la coercibilità dello stesso, a seguito della previsione dell’astreinte, appare assolutamente legittima e non può essere considerato un attentato alla libertà contrattuale di un soggetto giuridico, atteso che tale libertà deve necessariamente venire meno di fronte a condotte illegittime e contrarie ai doveri contrattuali che lo stesso si è liberamente assunto”** (cfr. Tribunale di Messina, 6 luglio 2010, cit.²⁵).

59. Altrettanto pacifica è la ammissibilità della tutela di cui all’art. 700 c.p.c. ai fini della c.d. manutenzione del contratto, essendo acquisito che sussiste anche in via d’urgenza l’interesse della parte adempiente ad ottenere la condanna dell’altra parte alla esatta esecuzione di esso (SANTANGELI, *Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e la manutenzione del contratto*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2006, 72)²⁶.

60. Risulta infine senz’altro rispettato anche il requisito della c.d. “residualità” (o “sussidiarietà”) dello strumento *ex art.* 700 c.p.c., dal momento che è evidente che nel caso di specie **non** sussiste alcuna altra misura cautelare specifica che possa essere alternativamente invocata.

III.2 SUL FUMUS BONI IURIS

²⁴ Con tale provvedimento il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso *ex art.* 700 c.p.c., ha ordinato ad una società a responsabilità limitata di consentire ad una propria socia la consultazione e la possibilità di estrarre copia di taluni documenti societari, condannando la società al pagamento di una somma di denaro a favore della ricorrente per *ogni* giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al termine fissato dal giudice.

²⁵ Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. ordinando alla società Ebay Europe S.a. di riattivare l’account della ricorrente (Arcapel s.r.l.), dopo aver rilevato come apparisse *“del tutto ingiustificata”* e contraria alle *“regole contrattuali”* la condotta di Ebay Europe S.a., concretizzatasi nella sospensione dell’account di Arcapel s.r.l. a tempo indeterminato (e paragonabile, come sottolineato dal Tribunale, alla risoluzione del contratto per inadempimento).

²⁶ Infatti, come si chiarirà meglio *infra*, il diritto all’adempimento deve essere distinto, per natura e sostanza, dall’eventuale diritto risarcitorio laddove il primo rischi di essere definitivamente compromesso nel tempo occorrente al riconoscimento giudiziale di esso con una decisione di merito che interverrebbe quando le condizioni, anche temporali, per l’esecuzione della pattuizione negoziale sono venute meno (cfr. PAGNI, voce *Provvedimenti d’urgenza XII*, 489, in *Il diritto-Enc. Giur. del Sole24Ore*).

1. L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ART. 27.5 DEL CONTRATTO, E LA CONSEGUENTE INEFFICACIA DEL RECESSO ESERCITATO IN DATA 4 NOVEMBRE 2019

61. Il rapporto *inter partes* – anche per la fase interinale di affitto – è a tempo determinato, con la conseguenza che ArcelorMittal può recedere soltanto in presenza di una delle ipotesi tassative di recesso convenzionale di cui all'art. 27.5 del Contratto *inter partes*.

62. Come si è anticipato, nel caso di specie emerge in modo evidente che **non** si è verificato **alcuno** degli eventi o circostanze previsti dalla disposizione dell'art. 27.5 del Contratto in forza del quale le Affittuarie hanno affermato di esercitare il proprio recesso.

63. Tale clausola del Contratto, infatti, dispone:

*“Nel caso in cui, entro la Data di Esercizio, con sentenza definitiva o con sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospesa negli effetti ovvero con decreto del Presidente della Repubblica anch'esso non sospeso negli effetti ovvero con o per effetto di un provvedimento legislativo o amministrativo non derivante da obblighi comunitari, sia disposto **l'annullamento integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017** adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, ovvero nel caso in cui ne sia disposto **l'annullamento in parte qua** tale da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto (anche in conseguenza dell'impossibilità, a quel momento, di adempiere ad una o più prescrizioni da attuare ovvero dell'impossibilità di adempiervi nei nuovi termini come risultanti dall'annullamento in parte qua), l'Affittuario, entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi (i) alla pubblicazione della sentenza o (ii) alla notificazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica o (iii) alla pubblicazione, notificazione o comunicazione del provvedimento giurisdizionale con cui venga, rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza o del decreto del Presidente della Repubblica o (iv) dalla pubblicazione o notificazione all'Affittuario del provvedimento legislativo o amministrativo di cui sopra, ha il diritto di recedere dal Contratto attraverso una*



*comunicazione scritta indirizzata alle Concedenti. Nel caso di esercizio di tale diritto di recesso nei termini di cui al presente Articolo 27.5, si applicheranno le precedenti previsioni del presente Articolo 27, secondo quanto precisato nei successivi paragrafi del presente Articolo 27.5 e dall'articolo 27.6. L'Affittuario potrà **altresì** recedere dal Contratto entro il medesimo termine qualora un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti **modifiche al Piano Ambientale come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017** che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale. In tal caso, ferme le previsioni di cui agli articoli da 27.1 a 27.4, le Concedenti restituiranno all'Affittuario, contestualmente alla riconsegna dei Rami d'Azienda e le somme da quest'ultimo spese sino alla data dello scioglimento del Contratto per dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 (diverse da quelle contemplate nel Capitolato Decontaminazioni oggetto del Rimborso Decontaminazioni), a tal fine impiegando il Patrimonio Destinato. Resta inteso che tali somme non saranno considerate ai fini del calcolo del Conguaglio che sarà in ogni caso dovuto all'Affittuario secondo quanto previsto dagli articoli 27.2 e 27.3. Qualora l'eccedenza di cui all'articolo 27.3 sia a favore delle Società Concedenti essa sarà portata in compensazione con le somme dovute dalle stesse ai sensi del presente articolo 27.5".*

64. Al di là della apparente complessità strutturale, la norma contrattuale è in realtà **chiara e trasparente** nel far emergere le premesse logico giuridiche degli accordi raggiunti tra le Parti, e ben descrive l'assetto negoziale che ne è conseguito.

65. Come spiegato, la ragione della disposizione contrattuale è da ricondursi all'esistenza di un contenzioso amministrativo pendente al momento della definitiva stipulazione delle modifiche al Contratto che poteva far nutrire preoccupazioni sulla definitiva stabilità dell'ultima versione del Piano Ambientale come modificato a seguito delle richieste di ArcelorMittal. Il DPCM 2017 era stato infatti impugnato innanzi al Giudice Amministrativo sia dalla Regione Puglia che dal Comune di Taranto, **e sussisteva**

pertanto il possibile rischio di un suo parziale/totale annullamento (o di una eventuale modifica finalizzata a sanare vizi che fossero stati potenzialmente individuati).

Era questo (e solo questo) il rischio che la norma dell'art. 27.5 del Contratto era finalizzata a coprire.

66. La complessità della situazione ambientale degli stabilimenti di Ilva, ed in particolare di quello tarantino, comporta in concreto la creazione di una connessione inscindibile tra la realizzazione del Piano Ambientale e la gestione dell'attività dei complessi aziendali interessati. Ciò in quanto l'esercizio degli impianti e la gestione dell'azienda non possono prescindere dall'attuazione del Piano Ambientale, ed è evidente che la economicità della gestione riflessa nel sinallagma contrattuale non può non dipendere anche dalla natura, onerosità, e tempistica degli interventi previsti dal Piano Ambientale.

67. È per questo motivo che la **stabilità del contenuto del Piano Ambientale** è posta al centro dell'assetto e della concreta perseguibilità degli accordi contrattuali raggiunti tra le Parti: ArcelorMittal ha formulato la propria offerta, ed ha infine consapevolmente assunto gli impegni previsti nel Contratto proprio sulla base del contenuto di tale piano (e delle valutazioni che ne sono conseguite).

68. ArcelorMittal ha quindi preteso di essere facoltizzata a recedere dal Contratto nel caso in cui il Piano Ambientale venisse **annullato** o **modificato** in misura **qualitativamente** o **quantitativamente** tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività industriale nello stabilimento di Taranto, o comunque la realizzazione “*sotto il profilo tecnico e/o economico*” del Piano Industriale.

69. Secondo il disposto contrattuale *inter partes*, il diritto di recesso di controparte è quindi – pacificamente – attivabile esclusivamente nel caso in cui:

- (i) il Piano Ambientale adottato con il DPCM 2017 venga **annullato** o **significativamente modificato**; e
- (ii) la **modifica** così intervenuta al Piano Ambientale stesso abbia la conseguenza di **rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto**, o comunque di



non rendere **più** realizzabile il **Piano Industriale elaborato da controparte** a base dell'assetto contrattuale concordato.²⁷

70. Perché ArcelorMittal abbia diritto di recedere è dunque necessario che intervengano provvedimenti amministrativi, giurisdizionali o legislativi che **incidano con effetti modificativi diretti del contenuto del Piano Ambientale**, tali da rendere **impossibile** l'esercizio dello stabilimento di Taranto (ovvero da rendere **non più realizzabile il Piano Industriale** a base della operazione di acquisizione). Ma ciò non è avvenuto.

71. La **allocazione di rischio** concordata tra le Parti a base degli accordi contrattuali raggiunti per la compravendita (e l'affitto interinale) dei complessi aziendali di Ilva, è pertanto la seguente:

- Ilva ha assunto **esclusivamente** un rischio di **stabilità del Piano Ambientale** adottato nel DPCM 2017 (nei **limiti**, peraltro, di quanto **indispensabile a rendere possibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto**, e comunque la **realizzabilità del Piano Industriale** di ArcelorMittal);
- ArcelorMittal ha invece assunto **su di sé ogni diverso ed ulteriore rischio**.

72. Il fatto che **non** si sia verificato **alcuno** dei presupposti suscettibili di legittimare l'odierna attrice a recedere dal Contratto *inter partes* è quindi nella fattispecie addirittura **documentale**: **non** si è – pacificamente – verificato alcun annullamento (totale o parziale) del Piano Ambientale, **né** è intervenuta alcuna modifica dello stesso (men che meno suscettibile di comportare un'**impossibilità** di esercitare l'attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto, o di rendere non più realizzabile il Piano Industriale alla base della operazione).

²⁷ Cfr. altresì la clausola 27.6 del Contratto, secondo cui “*Qualora la sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospena negli effetti ovvero il decreto del Presidente della Repubblica, anch'esso non sospena negli effetti, annulli in parte qua il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 senza per questo rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto ma determini, per effetto diretto dell'annullamento parziale, una significativa maggiore onerosità nell'esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e, l'Affittuario sarà comunque tenuto a dare esecuzione al Contratto*”.

Né le modifiche normative al Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, né i provvedimenti resi dal Tribunale penale di Taranto in relazione alla messa in sicurezza degli altiforni, **hanno infatti in alcun modo impattato sul predetto DPCM 2017** (e quindi sul Piano Ambientale con lo stesso approvato), che è **tuttora** vigente ed è rimasto del tutto **invariato nella sua interezza**.

Il tentativo di ArcelorMittal di esercitare un diritto di recesso basato su una pretesa impossibilità di esercizio della attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto (o su una pretesa irrealizzabilità del Piano Industriale) si presenta come del tutto **infondato** (oltreché platealmente **contrario a buona fede**).

73. Nell’ambito delle tutele utilizzabili a fronte dell’esercizio abusivo del diritto di recesso – oltre all’ordinario rimedio “per equivalente” – vi è anche quello della tutela in forma specifica dell’affidamento riposto nel contratto altrimenti illegittimamente sciolto per via unilaterale. Come evidenziato anche dalla dottrina **la tutela fondata sulla declaratoria di “inefficacia del recesso e la conseguente attuazione del rapporto contrattuale risulta preferibile nelle situazioni eccezionali in cui il risarcimento del danno offrirebbe una tutela intempestiva e sarebbe, per altro verso, assai difficile da quantificare”** (M. DELLACASA, *Il recesso arbitrario tra principi e rimedi*, in orizzontideldirittocommerciale.it). Ed è per tale ragione che la giurisprudenza ha ormai fatto proprio il principio secondo cui il giudice del merito “*a fronte di un recesso non qualificato, non può esimersi dal valutare le circostanze allegare dai destinatari dell’atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio, o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo abusivo esercizio*” (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).

2. INSUSSISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

74. La seconda ragione che controparte pone alla base della propria illegittima iniziativa è la tesi secondo cui l’esercizio dell’attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto sarebbe oggi divenuto impossibile (in tutto, o quantomeno in parte) per effetto dell’abrogazione dello Scudo Penale, e della mancata attuazione di alcune prescrizioni al



cui adempimento era subordinata la facoltà di utilizzo dell'Afo2 concessa dal Giudice Penale.

75. Gli aspetti sui quali controparte evoca l'applicazione del regime previsto ai sensi degli artt. 1463 o 1464 c.c., se da un lato sono **del tutto incoerenti** rispetto al reale quadro di fatto, dall'altro lato **non** valgono **neppure** in alcun modo a circostanziare i presupposti della disciplina richiamata.

Innanzitutto ArcelorMittal **finge** di non comprendere il reale oggetto delle obbligazioni poste dal Contratto a carico delle Parti: a fronte della prestazione a carico delle Concedenti rappresentata dalla messa a disposizione dei propri complessi aziendali (nel corrente, conosciuto ed accettato stato di diritto, e senza garanzia alcuna), la prestazione contrattualmente dovuta dalle Affittuarie è **semplicemente quella del pagamento del canone di affitto e della preservazione della integrità dei complessi aziendali ai fini della continuità produttiva degli impianti industriali e per l'eventuale riconsegna degli stessi alle Ricorrenti (limitatamente al caso di cessazione del contratto senza trasferimento di proprietà dei rami d'azienda alle Affittuarie stesse)**.

È quindi ben evidente come **nessuna** di tali prestazioni è in alcun modo resa impossibile dalla situazione che controparte ha contestato: **non** il pagamento del canone, **né** lo svolgimento delle attività finalizzate alla preservazione dei rami d'azienda ed alla loro continuità produttiva.

Ciò che le Affittuarie contestano, in realtà, è qualcosa di ben **diverso**, e cioè la propria **difficoltà** di esercitare l'attività di impresa relativa ai rami d'azienda condotti in affitto con risultati economicamente **efficienti** e conformi alle proprie aspettative (ma ciò, se si può comprendere che possa creare fastidio a controparte, **nulla c'entra evidentemente con il concetto di impossibilità della prestazione dovuta in forza del contratto**).

76. Le controparti creano evidentemente una **voluta confusione** tra il concetto di impossibilità tecnico giuridica assoluta di condurre in affitto il ramo d'azienda dello stabilimento di Taranto, e la possibilità di farlo con quella efficienza economica che consenta ad ArcelorMittal di conseguire i risultati dalla stessa in origine sperati.

77. Il concetto di impossibilità della prestazione **non ha quindi nulla a che fare con i possibili ostacoli di percorso che possano eventualmente venirsi a verificare nell’ambito della esecuzione del contratto** (ed alla cui rimozione entrambe le parti del rapporto sono evidentemente **coobbligate a concorrere in buona fede con altrettanta dedizione e risorse al fine della realizzazione del programma comune**): essa si riferisce invece al **ben diverso** quadro di un impedimento “*assoluto ed oggettivo non imputabile al debitore*” di effettuare/ricevere la prestazione.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione “*la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (“factum principis”) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità*” (cfr. Cass. Civ. 8 giugno 2018 n. 14915, enfasi aggiunta).

78. Un *modus* davvero diverso da quello posto in essere da ArcelorMittal, la quale **non** ha fatto assolutamente **nulla** al fine di ottemperare a quegli obblighi di gestione degli impianti in sicurezza che – in ragione del ruolo ricoperto (**affittuario ed esercente dell’azienda**) – la vedono evidentemente quale **primo soggetto obbligato** (ed onerato) ai necessari interventi.

79. Può essere opportuno notare, del resto, che qualsiasi eventuale obiezione di ArcelorMittal basata sugli obblighi gravanti sul concedente di trasferire in affitto una azienda perfettamente in regola **non** avrebbe evidentemente nella circostanza la minima fondatezza: in primo luogo, in ragione del fatto che il regime di responsabilità e



obbligazione dell’Affittuaria **deriva dalla legge stessa**, e che lo stato di fatto e di diritto relativo all’azienda oggetto di affitto (ivi inclusi i provvedimenti cautelari relativi all’Afo2) **era perfettamente a conoscenza** delle odierne Resistenti in ogni dettaglio (essendo **precedente di due anni la stipula del Contratto e l’inizio della conduzione degli impianti**). Le Concedenti, come spiegato, **non** hanno prestato garanzia alcuna sullo stato di fatto e di diritto delle aziende, e l’Affittuaria ha espressamente affermato di accettare tale assetto e rinunciare a qualsiasi pretesa al riguardo (cfr. art. 9). In ogni caso, il Contratto è comunque di entità tale (il solo canone di affitto è pari ad **Euro 180 milioni annui**, le Concedenti hanno trasferito inizialmente un magazzino di materie prime – che costituisce poste a loro **credito** – di valore pari ad **Euro 500 milioni**²⁸, ed al momento della vendita è previsto il pagamento di un prezzo pari ad **Euro 1,8 miliardi**) e prevede **meccanismi di conguaglio inter partes** tali per cui qualsiasi eventuale anticipazione di pagamento di costi da parte dell’Affittuaria per obbligazioni eventualmente spettanti a carico delle Concedenti sarebbe **ben agevolmente recuperabile senza alcuna neppure ipotizzabile difficoltà**.

Il concetto di “impossibilità” della prestazione suscettibile di comportare lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c. presuppone una situazione in cui l’impossibilità:

- (i) **sopravviene** al sorgere del rapporto obbligatorio;
- (ii) riguarda una prestazione che abbia per oggetto una cosa **determinata** o una *species*²⁹;
- (iii) è **definitiva**; se temporanea e limitata solo ad un periodo di tempo in cui il debitore non può, per causa a lui non imputabile, adempiere alle proprie obbligazioni, egli **non** sarà liberato, ma non risponderà semplicemente del ritardo;
- (iv) è dovuta ad una **causa oggettiva**, cioè ad un evento estraneo al debitore, ed **imprevedibile**;

²⁸ Somma peraltro ad oggi non corrisposta.

²⁹ Poiché *genus numquam perit*, se l’impossibilità di prestare riguarda una cosa indicata nel suo genere, il debitore non è affatto liberato per il caso fortuito, tuttoché allo stesso non imputabile, e **ne risponderà** a meno che non si tratti di *genus limitatum (unum de certis)*.

(v) è **assoluta**, cioè tale da non consentire che la prestazione venga adempiuta e non possa essere superata dallo sforzo diligente ed in buona fede del debitore tenuto alla prestazione divenuta impossibile.

80. **Nessuna** delle situazioni che controparte contesta risulta in alcun modo coerente con i necessari presupposti sopra descritti: **né** la conseguenza dell’asserita perenzione dello Scudo Penale, **né** l’asserito rischio di mancata operabilità dell’Afo2, avrebbero infatti in alcun modo il carattere di **definitività, assolutezza e non addebitabilità** al debitore ritenute **indispensabili** al fine della operatività degli artt. 1463 e 1464 c.c..

81. Ad essere manifestamente **erronea** è comunque *in primis* la stessa ricostruzione fornita *ex adverso*.

82. La particolare situazione dello stabilimento di Taranto è tale per cui, secondo controparte, le società oggi Affittuarie (e poi future acquirenti) risulterebbero oggi impossibilitate ad esercitarvi l’attività in mancanza dello Scudo Penale.

83. A dire di ArcelorMittal, infatti:

(i) da un lato, “*la Legge n. 128 del 2 novembre 2019 ("Legge Abrogativa") ha eliminato la "protezione legale" per le attività svolte nello stabilimento di Taranto*”;

(ii) dall’altro lato, in conseguenza di ciò, sarebbe “*divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale perché le attrici sono esposte a intollerabili rischi di responsabilità penali conseguenti ai problemi causati dalla precedente gestione*” (cfr. atto di citazione avversario, pagg. 3 e 21).

84. In realtà le cose **non** stanno per **nulla** così.

85. La genesi e l’evoluzione dello Scudo Penale sono le seguenti:

(i) la disposizione relativa allo Scudo Penale è stata introdotta inizialmente con l’art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20, che disponeva “*l’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai*



*commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere **in attuazione del Piano** di cui al periodo precedente **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati**, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”;*

- (ii) successivamente, il Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2016, n. 151, ha **esteso tale disciplina anche all'affittuario o all'acquirente** seppure prevedendo che per questi ultimi la stessa avesse una efficacia temporanea fino al **30 giugno 2017**; tale termine è stato ulteriormente prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, **per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 29 settembre 2017 modificativo del Piano Ambientale secondo i desiderata proprio di ArcelorMittal (e quindi fino al 29 marzo 2019)**;
- (iii) con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), il Governo è nuovamente intervenuto su tale normativa, da un lato uniformando l'efficacia temporanea dello Scudo Penale anche agli altri soggetti diversi dagli affittuari o acquirenti (e quindi anche ai “*commissari straordinari*” e “*ai soggetti da questi funzionalmente delegati*”) e, dall'altro, estendendo ulteriormente l'ambito temporale dello Scudo Penale fino al **6 settembre 2019**;
- (iv) l'art. 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 ha previsto che il termine dello Scudo Penale al 6 settembre 2019 non operasse per l'affittuario o acquirente, con

riferimento ai quali, invece, la suddetta disciplina si sarebbe applicata, rispetto alle “*condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale, sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti”;*

- (v) in sede di conversione di tale Decreto Legge (avvenuta con Legge 2 novembre 2019, n. 128), il Parlamento ha tuttavia soppresso l’art. 14 con la conseguenza di lasciare in vigore il testo della norma come modificato dal precedente Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), che prevedeva il termine di efficacia dello Scudo Penale fino al 6 settembre 2019.

In concreto, pertanto, il Parlamento ha da ultimo semplicemente deciso di non confermare una norma che avrebbe esteso ulteriormente un precedente termine di scadenza (già prorogato) dello Scudo Penale.

86. Alla data di presentazione della propria offerta vincolante (*i.e.* 6 marzo 2017) ArcelorMittal era quindi **perfettamente consapevole**, sulla base della disciplina all’epoca in essere, della **probabile (o quanto meno possibile) scadenza dello Scudo Penale al più tardi il 29 marzo 2019**.³⁰

87. Non a caso essa aveva infatti accluso al materiale presentato all’attenzione dei Commissari straordinari in data 6 marzo 2017, quale Allegato n. 15, una “*nota su una questione normativa che intendiamo portare alla vostra attenzione*” (cfr. **doc. 25**), in cui evidenziava che “[*il Decreto Milleproroghe*] avrebbe dovuto prevedere altresì che il periodo di non punibilità fosse esteso a tale nuovo termine [*cioè il 23 agosto 2023*]. **La modifica introdotta prevede, invece, che la durata del periodo di non punibilità applicabile ad acquirenti e affittuari non sia più allineata al termine ultimo per l’attuazione del Piano Ambientale e che possa terminare al più tardi entro il 31 marzo**

³⁰ Termine calcolato in base al testo della disposizione all’epoca vigente, come modificata dal Decreto Milleproroghe 2017.



2019, cioè ben prima di tale termine. Ciò appare in contrasto con la ratio della norma e della sua piena estensione (in precedenza prevista) ad acquirenti e affittuari”, concludendo che “la mancata estensione del periodo di non punibilità al 23 agosto 2023 rappresenta una criticità rilevante per acquirenti e affittuari che si auspica venga risolta quanto prima tramite un ulteriore intervento legislativo” (cfr. **doc. 26**). Ma nonostante le proprie osservazioni **non** fossero state recepite, e la scadenza dello Scudo Penale **fosse rimasta fissata al 29 marzo 2019**, ha poi **comunque** deciso di **andare avanti nella operazione**, e di procedere alla stipulazione del Contratto.

88. Il regime di cui all’art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 del resto risulta del tutto **irrilevante e neutrale** (per oggetto, scopo e finalità) rispetto all’esercizio dell’attività industriale presso lo stabilimento tarantino.

89. Dalla lettura della norma richiamata emerge infatti immediatamente che l’oggetto ed ambito di applicazione della stessa **nulla** c’entra con l’esercizio della attività di impresa, ed ha invece **esclusivamente** ad oggetto l’attività di **messa in opera ed esecuzione del Piano Ambientale** attraverso la realizzazione degli **interventi rimediali ivi previsti**.

90. Lo Scudo Penale **non** ha quindi evidentemente in alcun modo ad oggetto, (**né** si applica a) l’attività produttiva dello stabilimento, bensì alla **sola ed esclusiva** esecuzione degli interventi (di bonifica, ecc.) specificamente previsti e dettagliati dal **Piano Ambientale**.

91. La tesi per cui a seguito della abrogazione dello Scudo Penale, “*numerosi responsabili operativi si rifiut(erebbero) di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale*” (cfr. atto di citazione avversario, pag. 21) è pertanto (alternativamente) o una semplice **mistificazione**, o il frutto di una **dolosa disinformazione** fornita dalle controparti ai dipendenti dello stabilimento.

92. **Nessun** atto di gestione dell’attività dello stabilimento di Taranto è **mai** stato assistito da scriminanti legate all’esistenza della disposizione richiamata, che ha invece fornito tutela e protezione **soltanto ai soggetti che hanno svolto le attività e gli interventi rimediali previsti dal Piano Ambientale** (e **non** certo la gestione industriale).

93. A fornire una forma di tutela alla Affittuarie con riferimento agli atti di gestione industriale delle aziende condotte in affitto (indipendentemente ed al di fuori dello Scudo Penale) è invece semmai la sentenza n. 85 del 9 maggio 2013 della Corte Costituzionale laddove, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso la legge di conversione del Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207 (c.d. “Salva-Ilva”), il Giudice delle Leggi ha avuto modo di affermare che, pur in presenza di sequestro penale degli impianti, “è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate le prescrizioni dell’AIA esaminata” (cfr. Corte Cost. 9 maggio 2013, n.85).³¹

94. Quanto affermato dalle odierne Resistenti in relazione agli effetti che lo Scudo Penale avrebbe asseritamente avuto con riferimento alla possibilità di “gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale” **non risponde quindi al vero**: la disposizione, in ragione del proprio ambito di operatività, **non** è infatti **quasi mai** stata invocata a protezione. Nella unica occasione in cui ciò è avvenuto la fattispecie era, non a caso, afferente proprio a una contestazione circa le modalità con le quali **si era provveduto in attuazione del Piano Ambientale a mettere in sicurezza polveri inquinanti oggetto di ammasso**, (tre procedimenti penali riuniti, instaurati dalla Procura della Repubblica per reati contro l’incolumità pubblica e l’ambiente connessi alla gestione dell’Ilva tra il 2014 e il 2017, ben **prima** cioè del subentro della gestione ArcelorMittal il 1° novembre 2018).

95. Al di là delle banalizzazioni mediatiche, il ben limitato ambito applicativo della disposizione oggi abrogata e la sua **estraneità all’esercizio delle attività di impresa** sono **sempre** state del resto ben conosciute.

96. La portata di tale norma è **chiaramente spiegata** nella relazione illustrativa relativa alla conversione in legge del Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98, ove si legge che “è

³¹ La medesima pronuncia ha altresì spiegato che “la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un **ragionevole bilanciamento** tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’**interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso**”.



*integrato il comma 6, che riguarda le condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini normativamente previsti, estendendo le previsioni di detta norma anche ai soggetti che, in caso di affitto o di cessione dell'azienda, subentrano ai Commissari straordinari e ai loro delegati nella esecuzione del predetto piano ambientale. **Lo scopo di tale disciplina è quello di garantire la corretta esecuzione del piano ambientale tutelando coloro che lo pongono in essere rispetto ad eventuali responsabilità penali o amministrative connesse alla completa, fedele e tempestiva esecuzione dello stesso. Inoltre, tale modifica ha lo scopo di garantire l'adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica previste dal piano ambientale, l'osservanza delle quali – secondo il disposto del medesimo articolo su cui si interviene – equivale all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tutelando al contempo l'affittuario e il cessionario. [omissis] **Va da ultimo precisato che l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto**" (cfr. doc. 27).***

97. Anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nel parere reso in data 1 ottobre 2019 al Presidente della Commissione Industria e Lavoro del Senato della Repubblica in merito alla conversione in legge del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, ha chiaramente affermato che *“Consequenziale ed appropriata risulta poi l'introduzione al secondo periodo, dopo le parole "in quanto costituiscono adempimento" delle parole "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione....". Invero, in tal modo si comprende bene come il Legislatore voglia ulteriormente precisare come l'esonero da responsabilità sia legato necessariamente ed esclusivamente alle condotte che eseguono le misure del Piano Ambientale senza possibilità di equivoci con interpretazioni estensive”* (cfr. doc. 28)³².

³² Nella propria ordinanza dell'8 febbraio 2019 con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6 del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, il Giudice per le

98. Il nucleo fondamentale della disposizione (e la principale giustificazione/funzione della stessa) sono quindi rappresentati dall'accertamento operato dall'Autorità Pubblica (e fatto proprio dal Legislatore) che gli interventi da porre in essere ai sensi del Piano Ambientale **“costituiscono l'adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e della incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”**.

La norma, pertanto, rappresentava semplicemente una specifica declinazione al caso di specie della scriminante generale prevista dall'art. 51 c.p. secondo il quale *“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”*: non a caso, come si è detto, l'autorità giudiziaria penale nel procedere alla applicazione dello Scudo Penale nell'unica circostanza in cui lo stesso ha trovato applicazione (cfr. GIP Taranto, ordinanza 8 febbraio 2019) **ne ha ricondotto la natura e gli effetti a quelli dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.**

99. La abrogazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 si manifesta quindi **in sé priva di qualsiasi conseguenza concreta anche per quanto concerne le stesse condotte di implementazione del Piano Ambientale**, in quanto la protezione degli operatori consegue comunque alternativamente dalla applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p.³³

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto ha ritenuto che *“L'interpretazione che si può dare della predetta norma è univoca: vige una vera e propria presunzione iuris et de iure di conformità e di legalità circa le azioni (ed omissioni) del Commissario p.t. e degli altri soggetti menzionati nel testo della norma impegnati ad attuare il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, trattandosi di condotte che, secondo l'insindacabile giudizio ex ante dell'Esecutivo (ratificato dal legislativo), costituirebbero l'adempimento delle “migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”; il rischio ambientale e tecnologico legato a tali attività viene inquadrato in via presuntiva nel cosiddetto rischio consentito; le condotte dei soggetti che si muovono per l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato, per l'allora ILVA S.p.A., dal D.P.C.M. del 14.03.2014 sono sostanzialmente sottratte al sindacato del giudice penale; a riguardo si è, non a torto, parlato di una vera e propria “immunità penale” concessa ai predetti soggetti, riferita alle azioni attuative previste dall'A.I.A. per l'Ilva del 2014” (doc. 29).*

³³ Tale impostazione è confermata anche dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto, il quale, nella propria ordinanza dell'8 febbraio 2019 con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, afferma che *“Il principio di uguaglianza appare, altresì, violato sotto il profilo della “ragionevolezza – razionalità” della disparità di trattamento (...). Se le condotte non punibili sono quelle in attuazione del Piano ambientale, perché rappresentano ex lege, con presunzione non superabile da valutazione di segno*



100. Lo Scudo Penale **non** ha pertanto ad oggetto, **né** è rilevante, ai fini dell'esercizio dell'attività industriale, ed anche con riferimento alle attività esecutive del Piano Ambientale **analoga tutela è comunque offerta dalle esimenti di cui all'art. 51 c.p.**: con la conseguenza che la tesi secondo cui l'abrogazione dello Scudo Penale avrebbe reso impossibile (in tutto o in parte) l'esercizio dello stabilimento di Taranto è pertanto completamente **pretestuosa e destituita di alcun fondamento**.

101. Eventuali risposte emotive di dipendenti all'intervenuta abrogazione dello Scudo Penale – laddove esistenti – non possono pertanto che rappresentare il risultato del clima di disinformazione manipolativa che **la stessa controparte ha lanciato mediaticamente al fine di dissimulare le vere ragioni della propria illegittima iniziativa**.

102. Anche ulteriori circostanze “di contorno” menzionate nella comunicazione di recesso (e poi richiamate alle pp. 18-19 della citazione) sono del tutto irrilevanti. **Nessuna** di tali circostanze (né isolatamente considerate, né apprezzate nell'intero complesso) determina infatti in alcun modo una impossibilità di adempiere il contratto: si tratta piuttosto di situazioni che, al di là della evidente genericità di alcuna delle stesse, **rientrano evidentemente nella normale alea che le Resistenti si sono assunte decidendo di condurre in affitto i rami d'azienda**.

103. Le affermazioni delle Resistenti circa il sequestro del molo 4 (e le implicazioni da questo derivanti sul regolare funzionamento dello stabilimento) sono davvero sorprendenti in una situazione in cui l'asserito “*clima di ostilità*” è il risultato proprio **di responsabilità di ArcelorMittal**. Come controparte sa bene, infatti, le ipotesi di reato alla base del sequestro del molo 4 sono correlate a carenze delle misure di sicurezza adottate, e sotto il diretto ed **esclusivo** controllo, **della sola Affittuaria**.

contrario, “adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”, perché prevedere una scriminante ad hoc, quando sarebbe stato sufficiente, per l'autore del fatto, invocare la esimente comune prevista dall'art. 51 c.p. (esercizio del diritto)?” (cfr. doc. 29).

Corretta applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. è stata fatta dal Tribunale di Isernia nella sentenza del 26 novembre 2002 (in *Giur. Mer.*, 2004, 1, 79) che ha assolto dal reato di gestione di rifiuti non autorizzata il sindaco di un comune il quale, in mancanza di una discarica regolare, la cui costruzione procedeva in ritardo a causa della ditta appaltatrice dei lavori, ha gestito i rifiuti del proprio comune attraverso il ricorso ad una discarica mancante della necessaria autorizzazione regionale.

104. La **totale estraneità delle Ricorrenti rispetto ai fatti oggetto del procedimento è stata direttamente confermata per tabulas** dalla stessa Autorità Giudiziaria Penale che ha **escluso** la legittimazione delle Ricorrenti al partecipare alle operazioni di accertamento tecnico peritale fissate dalla Procura di Taranto *ex art. 360 c.p.p.* (affermando che le stesse – pur in qualità di proprietarie degli impianti interessati dal sinistro – **non** possono essere annoverate **né** tra i soggetti formalmente coinvolti nel procedimento penale, **né** nell’ambito più ampio delle “*persone sottoposte alle indagini*” – cfr. **doc. 30**).

105. Ad ogni modo, la circostanza **risulta oggi superata sul piano concreto**, atteso che è stata la stessa ArcelorMittal a comunicare che in data 30 ottobre 2019, al fine di garantire l’operatività dello stabilimento, la Procura di Taranto ha accordato un dissequestro parziale del bene, così consentendo lo scarico delle materie prime per alimentare gli impianti e consentire l’operatività dello stabilimento.

Allo stato **non** sussiste quindi alcuna impossibilità di adempiere al contratto di affitto: **né** parziale, **né** tantomeno totale.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il Contratto è **valido ed efficace inter partes**.

*

106. La tesi per cui l’attività produttiva dello stabilimento di Taranto condotto in affitto da ArcelorMittal sarebbe divenuta impossibile per effetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale penale di Taranto nell’ambito del procedimento per omicidio colposo apertosi a seguito dell’incidente mortale purtroppo verificatosi nel giugno del 2015 è – ove possibile – **ancor meno sostenibile**.

107. Nel proprio atto di citazione controparte afferma in proposito che “*il contratto si è risolto perché è divenuto impossibile eseguirlo*” in quanto non sarebbe “*più possibile utilizzare l’area a caldo dello stabilimento di Taranto (incluso AFo2 e gli altri altiforni)*”.

Una tesi, evidentemente, **insostenibile** sotto qualunque profilo.

Infatti:



- **da un lato, controparte evoca una circostanza (i.e. lo spegnimento dell'Afo 2) che, ad oggi, non solo non si è ancora verificata, ma è oggettivamente altamente improbabile che si verifichi in futuro;**

- dall'altro lato, la suddetta circostanza inerisce ad aspetti pienamente **rientranti nell'alea contrattuale assunta dalle odierne Resistenti** con la conclusione del Contratto, e **non** può certo dirsi di natura "inaspettata" e/o "imprevedibile".

108. E ciò a prescindere dalla palese insussistenza dei requisiti di **definitività, terzietà, e imprevedibilità** richiesti dalla norma.

109. È pacifico tra le Parti che lo spegnimento dell'Afo2 dello stabilimento di Taranto è **ad oggi circostanza non verificatasi**: la recente pronuncia del Tribunale del Riesame depositata in data 21 ottobre 2019 che ha **revocato** l'ordine di spegnimento immediato dell'Afo2 ha infatti fissato nel **13 dicembre p.v.** il termine per dare attuazione alle prescrizioni in tema di sicurezza allo stato ancora parzialmente inattuate.³⁴

110. Il suddetto provvedimento richiamato valorizza in proposito come la richiesta di Ilva di poter portare a termine le prescrizioni non ancora attuate si inserisca in un contesto da cui è rilevabile che *"le condizioni di sicurezza dell'altoforno 2 siano ben maggiori rispetto a quelle ... esistenti al momento dell'infortunio"*, così togliendo qualsiasi possibile base logico-giuridica ad una tesi **già** manifestamente **pretestuosa**.

111. L'ordine di spegnimento **non** è in essere, **né** è attuale (e ad oggi **non** è in alcun modo possibile formulare una prognosi positiva circa una sua eventuale reiterazione alla scadenza del 13 dicembre).

112. Il che **esclude** radicalmente l'esistenza di qualsiasi base alla tesi di una sopravvenuta impossibilità di esecuzione del Contratto.

³⁴ Le prescrizioni da attuare, come detto, sono quelle a suo tempo indicate dal Tribunale di Taranto in sede di provvedimento del 7 settembre 2015 con cui era stata disposta la restituzione dell'Afo2 oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p., come aggiornate sulla base degli interventi nel frattempo eseguiti. Le prescrizioni la cui attuazione deve essere completata sono in particolare la prescrizione 1) relativa alla *"analisi di rischio volta a individuare le cause incidentali dell'evento ... nonché gli interventi mirati a rendere affidabile l'esercizio dell'impianto"* (oggi, già attuata), nonché la prescrizione c) relativo alla *"automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata (TMT – Tapping Measuring Technology)"* (cfr. **doc. 21**).

113. Una interpretazione che veda il termine temporale del 13 dicembre concesso come finalizzato ad una finale determinazione, programmazione, e progressiva messa in opera degli interventi necessari (mentre la concreta finalizzazione degli stessi può concludersi anche successivamente), è in sé tutt'altro che peregrina in una situazione in cui il Giudice Penale ammette il già raggiunto significativo miglioramento della sicurezza dell'impianto (ed è anzi ragionevole ed in linea con le confliggenti esigenze della situazione), inoltre, ed in ogni caso, alla luce delle già riferite osservazioni del Tribunale del Riesame sulla concreta sicurezza sostanziale dell'impianto, la concessione di un ulteriore termine deve considerarsi **come altamente probabile** in una situazione in cui vi è prova che **i lavori realizzativi sono stati portati avanti con impegno e celerità**.

114. Quest'ultimo aspetto risulta **pienamente confermato** dalla Relazione di "Consulenza tecnica e scientifica" in data 12 novembre 2019 **eseguita da un collegio di tecnici proprio in ottemperanza alla Prescrizione 1) del già ricordato provvedimento di restituzione dell'Afo2 del 7 settembre 2015**. Il Collegio Peritale (composto dagli Ingegneri dott.ri Alfredo Romano, Giovanni Romano e Viviana Romano) sotto il coordinamento del Prof. Marco Nicola Carcassi, docente e massimo esperto di Sicurezza ed Analisi del Rischio applicate agli impianti industriali afferma infatti esplicitamente come gli esiti dell'indagine tecnica scientifica compiuta risultino obiettivamente **confortanti**, e diano conto di come **gli interventi già svolti abbiano sensibilmente ridotto i margini di rischio per gli operatori, minimizzandoli** (e comunque contenendoli entro soglie estremamente basse e accettabili in quanto rientranti nell'orbita dei rischi ubiquitari, consentiti dall'ordinamento in quanto ineluttabili) (cfr. **doc. 31**).

115. In particolare, nella parte delle "Considerazioni finali e conclusioni dell'analisi di rischio AFO2" della Relazione (pag. 107, **doc. 31**) si conclude espressamente che:

- la stima qualitativa del rischio ha permesso di concludere che ***“l'AFO2 è gestito minimizzandone i rischi”***;
- la stima quantitativa ha mostrato ***“gli effetti positivi dei DPI (i.e. Dispositivi di Protezione Individuale: n.d.r.) appositamente verificati per sopportare”*** le sequenze incidentali di rischio più significative;



- *“nella logica del **miglioramento continuo**, e della modernizzazione impiantistica ... l’introduzione delle previste azioni automatiche, e di più aggiornati i DPI definiti come “DPI allarmanti”, ... possono considerarsi migliorie ulteriori, nella prospettiva di **una ulteriore riduzione del rischio**”.*

116. Le considerazioni avversarie secondo cui da un eventuale ordine di spegnimento dell’Afo2 dovrebbe derivare anche lo spegnimento degli altiforni 1 e 4 in quanto a questi *“per motivi precauzionali ... sarebbero loro egualmente applicabili le Prescrizioni”* stupiscono davvero. L’estensione degli effetti di un provvedimento di sequestro emesso nell’ambito di uno specifico processo penale (e sulla base delle relative specifiche circostanze) ad altra e distinta situazione è priva di senso: né l’Autorità Giudiziaria, né il Custode hanno infatti mai formulato rilievi in proposito, né, tanto meno, la stessa Autorità Giudiziaria ha mai esteso le Prescrizioni impartite per Afo2 agli altri due impianti simili.

117. Ma la prospettiva delle affermazioni avversarie induce in realtà a considerazioni **ben più gravi e pregnanti**.

Il tentativo di ArcelorMittal di caratterizzare come *res inter alios acta* estranea all’area degli obblighi sulla stessa gravanti le problematiche di sicurezza relative alla sicurezza degli altiforni dell’impianto di Taranto, ben mette in luce infatti anche **la prospettiva insostenibile e strumentale dell’atteggiamento che controparte ha assunto in tutta la vicenda**.

118. ArcelorMittal **non** è un turista passato per caso per Taranto quale tappa per raggiungere una località balenare del Salento: è il maggiore *player* mondiale nella produzione dell’acciaio che dopo **oltre un anno di due diligence, verifiche tecniche, negoziazioni, sopralluoghi ed esami tecnici** ha stipulato un contratto **vincolante** per l’acquisto (a valle di un periodo di conduzione interinale in affitto) **dei complessi aziendali che rappresentano il cuore della industria siderurgica italiana**.

119. Controparte **sa** quindi **perfettamente** che laddove esistano problematiche di sicurezza degli impianti condotti in affitto, i relativi obblighi sotto il profilo delle rispettive responsabilità **riguardano in primo luogo proprio il soggetto affittuario che conduce e**

gestisce il relativo complesso aziendale (e si è obbligato a condurlo e gestirlo **a proprio rischio e beneficio**)³⁵.

120. Con la conseguenza che l’approccio qui proposto da ArcelorMittal in conformità al “*questo è un problema tuo, io (manzonianamente) me ne impipo*” non solo si rivela del tutto giuridicamente insostenibile, ma **la dice anzi lunga sulla contrarietà a buona fede del comportamento avversario**.

121. Qualsiasi obbligo delle Parti di cooperare in buona fede per il raggiungimento degli obiettivi comuni dichiarati e da perseguirsi in forza del Contratto, non è mai stato **neppure considerato** da controparte, che ha sempre preferito invece soffiare sul fuoco di qualsiasi circostanza suscettibile di metterne a rischio la realizzabilità.

122. Basti ricordare che controparte (proprio in linea con quanto precede) **non neppure** eseguito il programma di manutenzione degli altiforni concordato nell’ambito del Contratto in modo coerente alle migliori pratiche di esercizio. Emerge infatti chiaramente dal **prospetto redatto dalla stessa ArcelorMittal ed inviato a mezzo pec ad Ilva in data 25 settembre 2019** che molte delle attività programmate per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 non erano state eseguite o erano state effettuate solo in parte (cfr. **doc. 32**).³⁶

³⁵ È fuori dubbio, infatti, che gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulle Resistenti, poiché le stesse hanno assunto, per il periodo di efficacia del Contratto, la qualifica di “*datore di lavoro*” ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D.lgs. n. 81 del 2008, cioè quel “*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*”. Sul punto, la Cassazione ha recentemente ribadito che colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa, assume la posizione di garanzia di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D.lgs. n. 81 del 2008: “*attraverso la stipula del contratto di affitto d’azienda [...], l’imputato era subentrato nella posizione giuridica del cedente [...], assumendone i correlativi obblighi connessi alla gestione della struttura [...], a prescindere dalla circostanza che detta struttura fosse stata autorizzata o ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Ove infatti si adibiscano i locali ad attività lavorative o vi siano anche terzi estranei che ne facciano uso, entrando in contatto con detti locali, l’assolvimento dei correlati obblighi prevenzionistici grava su colui che ne ha, in quel momento la gestione, assumendo la veste di datore di lavoro e titolare della relativa posizione di garanzia*” (Cass. Pen. 31 maggio 2019, n. 30927).

³⁶ A titolo esemplificativo, *ex multis*, dal prospetto emerge che:

- (i) la “*molatura mescolatore secondario*” non risulta ancora eseguita;
- (ii) il “*ripristino bariletto XI batteria*” viene indicato come “*in ritardo per mancanza di risorse*”;
- (iii) la “*manutenzione nastro t35*” è indicata come “*sospesa*”;
- (iv) per la “*verifica 20 anni carroponete benna vasca 4*” si riferisce “*conclusione in ritardo*”;
- (v) la “*sostituzione asta sfornante SFO 7*” risulta “*non eseguita*”;
- (vi) l’“*adeguamento segnali elettrofili*” risulta “*in ritardo*”;



123. A ciò si aggiunga che per fronteggiare alcuni problemi impiantistici e commerciali a partire dal mese di giugno 2019 ArcelorMittal ha deciso di fare ricorso a **frequenti fermate degli impianti** (in particolare, dei tre altiforni, ne è stato fermato uno, a rotazione, per 24-48 ore in modo da averne sempre due in produzione). Una modalità di conduzione – quella adottata da ArcelorMittal – che **ha ridotto notevolmente la vita tecnica dei tre altiforni**, elevando a **certezza** il rischio che le operazioni di fermata impianto lunghe settimane o mesi che **in ragione delle condotte di ArcelorMittal necessariamente** conseguirebbero alla riconsegna degli impianti perseguita dalla controparte **non** ne consentirebbero **nessun** utile riavviamento (cfr. **doc. 33**).

3. SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

124. Anche la avversaria domanda di risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. è **priva** di qualunque fondamento. Ciò anche a prescindere dal fatto che proprio in ragione della pacifica natura costitutiva della pronuncia perseguita ai sensi di tali norme³⁷, la relativa domanda non potrebbe comunque sollevare controparte dall'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto.

125. La tesi avversaria di una rilevanza della eliminazione dello Scudo Penale o delle vicende relative ad Afo2 ai fini dell'art. 1467 c.c. è **insostenibile** anche già su un piano generale.

Come controparte sa bene, la giurisprudenza, sotto tale profilo, è estremamente chiara: **“La risoluzione per eccessiva onerosità del contratto a prestazioni corrispettive, prevista**

(vii) il “ripristino cowper 13” risulta “non effettuato entro Aprile per tempistiche di assegnazione budget”;

(viii) la “modifica fondo silo fini minerali AFO/4” risulta “non effettuata”;

(ix) la “manutenzione gruppo motori diesel continuità raffreddamento forni in calce” risulta “non effettuata”;

(x) la “calandratura interna biforcata sala pompe 1° Salto B” risulta “non effettuata per ritardo interno”.

³⁷ È principio consolidato quello per cui l'onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico. In presenza delle condizioni e dei presupposti di operatività del rimedio in esame, la parte tenuta all'adempimento può agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, senza potersi astenere dall'eseguire la prestazione dovuta (per tutte, cfr. Cass., 28 aprile 1986, n. 2926 e Cass. 11 luglio 1978, n.3492; in dottrina si veda SACCO, *Il contratto*, in Tratt. Vassalli, Torino, 1975,1001).

dall'art. 1467 c.c. in caso di eventi sopravvenuti dopo la conclusione del contratto stesso, postula che essi, oltre che straordinari, siano imprevedibili al momento della stipulazione, e, pertanto, resta esclusa con riguardo ad eventi futuri ... che risultino espressamente od implicitamente contemplati dalle parti" (per tutti, si veda, Cass., 16 marzo 1984, n.1799).

126. Nella fattispecie, entrambi gli aspetti evocati da controparte in termini di eventi "sopravvenuti" (sia quello relativo alla opinata eliminazione dello Scudo Penale, tanto quelli relativi all'Afo2) riguardano in verità **profili che erano stati espressamente contemplati e valutati da ArcelorMittal al momento della conclusione del Contratto.**

Più precisamente:

- alla data di presentazione della propria offerta vincolante (i.e. 6 marzo 2017), **ArcelorMittal era perfettamente consapevole che la mancata proroga dello Scudo Penale** (poi in verità verificatasi il successivo 2 novembre 2019) **avrebbe in realtà potuto verificarsi già il precedente 31 marzo dello stesso anno** (tale circostanza – come ricordato - era stata anche evidenziata da controparte nel materiale presentato ai Commissari in data 6 marzo 2017 (cfr. **doc. 25**): al momento della conclusione del Contratto le **implicazioni** derivanti da una **mancata proroga** dello Scudo Penale erano pertanto **espressamente conosciute e tenute presenti** dalle odierne Resistenti (art. 25.9, cfr. **doc. 1**);
- le conseguenze derivanti dal **provvedimento di sequestro dell'Afo2 del luglio 2015 e dalla attuazione delle Prescrizioni impartite in sede di dissequestro del 7 settembre 2015, erano perfettamente note alle odierne Resistenti**³⁸ alla stipulazione del Contratto, ed il finale approdo della situazione fattuale che ne è

³⁸ Si ricorda che, ai sensi delle clausole 9.3 e 10.1 del Contratto:

- (i) le Concedenti non hanno prestato alcuna garanzia né con riferimento allo stato di fatto e di diritto dei rami d'azienda, né circa la completezza ed esaustività della documentazione fornita in sede di *due diligence*, e le Affittuarie hanno rinunciato espressamente a far valere alcuna eventuale responsabilità delle Concedenti al riguardo;
- (ii) specularmente, le Affittuarie hanno dichiarato e garantito di aver effettuato un'accurata *due diligence* ed avere conseguentemente pienamente valutato i rischi dell'operazione, di avere verificato ed acquisito conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei rami d'azienda, e di essersi determinate alla conclusione del Contratto in base alle proprie autonome e libere valutazioni circa la propria convenienza, riconoscendo la predetta esclusione di garanzie da parte delle Concedenti.



conseguita è **ancora in itinere** (ed il giudizio prognostico sugli sviluppi, come si è visto, è **nettamente positivo**). Lo spegnimento dell'Afo2 è circostanza che **non** solo non si è ancora verificata, ma che è **altamente probabile che non si verifichi nemmeno in futuro**: è quindi lo stesso concetto di “*sproporzione delle prestazioni*” a non essere allo stato neppure attuale.

127. ArcelorMittal del resto non ha ad oggi neppure tentato di illustrare come le circostanze dedotte comporterebbero nel concreto il sopravvenire di una rilevante “*sproporzione tra i valori delle prestazioni*” assunte in virtù del Contratto:

- la protezione dello Scudo Penale **ha nel concreto portata estremamente limitata**, riguardando **unicamente** l'ambito di attività relativo **agli interventi remediali (di bonifica, ecc.) specificamente e dettagliatamente previsti nel Piano Ambientale**; tale tutela è stata, non a caso, di limitata applicazione, essendo del tutto irrilevante e neutrale (per oggetto, scopo e finalità) rispetto all'esercizio dell'attività industriale presso lo stabilimento tarantino;
- **la protezione fornita** attraverso la disciplina dello Scudo Penale, anche qualora non fosse ripristinata, **conseguirebbe ad ogni modo** anche sulla base della scriminante generale prevista dall'art. 51 c.p..

4. L'INAPPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA PRESUPPOSIZIONE

128. La tesi delle Affittuarie che lo Scudo Penale rappresenterebbe un “*presupposto essenziale*” del Contratto, il cui venir meno ne determinerebbe lo scioglimento, in applicazione dell'istituto della presupposizione (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione) non può che fare sorridere.

129. La figura della presupposizione opera, in via **residuale**, laddove la disciplina esplicitata nel contratto **non risulti di per sé sufficiente a coprire la volontà delle parti**: non a caso l'esempio iconico della presupposizione è quello del contratto di locazione di un balcone per assistere ad uno spettacolo che poi non si tiene più.

130. L'istituto, quindi, **non** può trovare alcuno spazio in una situazione in cui vi è un documento contrattuale – come quello stipulato nel caso di specie – che nelle sue **100**

pagine e nei suoi **45 allegati** contiene una disciplina **estremamente dettagliata**, che è **stata oggetto di lunghe e complesse negoziazioni** condotte da schiere di legali.

131. Ammettere la configurabilità della presupposizione in un caso come questo significherebbe introdurre quindi *ex post* nel Contratto una clausola che le parti hanno **consapevolmente e concordemente** deciso di **non** inserire nel regolamento negoziale.

132. L'affermazione delle Affittuarie nel proprio atto di citazione (cfr. pag. 24) che ai sensi dell'art. 25.9 del Contratto le Concedenti si sarebbero impegnate a formulare una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché quest'ultimo ottenesse dall'Avvocatura dello Stato un parere sull'interpretazione della norma relativa allo Scudo Penale non depone certo nel senso di tale essenzialità della disciplina, bensì tutto al contrario **dimostra documentalmente** che la questione relativa alla estensione temporale dello Scudo Penale **non** è rimasta certo "inesplorata" ed è stata presa espressamente in considerazione, **ma** le parti **hanno deciso di non condizionare ad essa l'efficacia del Contratto.**³⁹

133. Del resto, davvero non si comprende come lo Scudo Penale possa seriamente essere considerato un "*presupposto imprescindibile dell'Operazione*", in una situazione in cui è la stessa ArcelorMittal ad aver ammesso che "**in ogni caso, anche se la protezione legale**

³⁹ Ciò è stato confermato espressamente dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il quale, intervenendo alla Camera dei Deputati in data 7 novembre 2019, ha affermato che il già citato documento "Allegato n. 15" accluso al materiale presentato all'attenzione dei Commissari straordinari in data 6 marzo 2017 da parte di ArcelorMittal dimostra che:

(a) *al momento della presentazione della propria offerta vincolante, irrevocabile e, cosa più importante, incondizionata, ArcelorMittal palesava di aderire ad una interpretazione c.d. "restrittiva" della novella normativa appena apportata alla norma in questione dal Milleproroghe, lamentando cioè che la durata dell'esimente penale non fosse stata estesa sino al 23 agosto 2023, analogamente a quanto fatto con il termine per l'esecuzione dei lavori del Piano Ambientale.*

Cioè ArcelorMittal nella sua nota dice: per noi l'esimente termina il 31 marzo del 2019. Questa cosa potrebbe essere un problema e auspichiamo che venga prorogata. Nonostante questo hanno fatto l'offerta vincolante.

(b) *pur criticando l'atteggiamento del legislatore ("la mancata estensione del periodo di non punibilità al 23 agosto 2023 rappresenta una criticità rilevante per acquirenti e affittuari") e augurandosi un intervento normativo correttivo ("si auspica venga risolta quanto prima tramite un ulteriore intervento legislativo"), palesava la chiara intenzione di non voler condizionare la propria offerta a tale, auspicato, intervento normativo, la miglior prova di ciò rinvenendosi, anzi tutto, nella qualificazione della offerta medesima come "incondizionata" e, in seconda battuta, alcuni mesi dopo, con la sottoscrizione di un contratto che non disciplinava minimamente la questione – sottoscrizione, peraltro, avvenuta ben prima che, sul profilo della durata temporale della esimente penale, l'Avvocatura Generale dello Stato fornisse interpretazione di diverso avviso (il parere, come detto, sarebbe arrivato al Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2017)" (cfr. doc. 26).*



fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il Contratto” (cfr. pag. 25 atto di citazione avversario). Che l’eliminazione dello Scudo Penale non sia altro che **un pretesto è sotto gli occhi di tutti**, tant’è che l’opinione pubblica ha ben compreso che si tratta in realtà di **“un falso problema”**⁴⁰.

5. INAPPLICABILITÀ DELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE PREVISTE NEI CONTRATTI ATTUATIVI

134. La clausola risolutiva espressa contenuta in ciascuno dei Contratti Attuativi dispone:

“6.1 Fermo quanto previsto al precedente Articolo 2, le Parti avranno diritto di risolvere anticipatamente il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(i) la risoluzione e conseguente cessazione anticipata del Contratto Quadro per qualsivoglia diritto, ragione e/o circostanza (incluso il verificarsi di una delle circostanze di cui all’articolo 30.1 del Contratto Quadro);

(ii) l’esercizio da parte dei Commissari Straordinari del proprio diritto di recesso dal Contratto Quadro (come disciplinato dall’articolo 30.2 del Contratto Quadro), nel caso in cui si verifichi un cambio del controllo di AM InvestCo ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.;

⁴⁰ Cfr. l’articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano in data 6 novembre 2019, intitolato *“Ilva, ecco l’atto di citazione di ArcelorMittal: “L’immunità non basta, elementi falsi dai commissari”*” in cui si legge *“Il testo [dell’atto di citazione, n.d.r.], rivelato dal giornale tarantino Il Corriere del Giorno, contiene almeno un paio di sorprese. La più grossa è **l’ammissione che lo scudo penale è un falso problema**: “Anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto”, scrivono gli avvocati di ArcelorMittal”*; nonché l’articolo pubblicato su IlSole24Ore in data 5 novembre 2019, intitolato *“Ex Ilva, ArcelorMittal: anche con scudo penale impossibile eseguire contratto”*, in cui si legge: *“Doccia fredda dalla multinazionale dell’acciaio: «In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto» fa sapere ArcelorMittal” (docc. 34 e 35).*

E ciò anche a prescindere dal fatto che, secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza e dottrina (Cfr. Cass. Civ., 6 dicembre 2018, n. 31629; Cass. Civ., 24 marzo 2006, n. 6631; Cass. Civ. 17 maggio 2005, n. 10340; Cass. Civ., 9 maggio 1981, n. 3074; nonché GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 2006, p. 939), il veicolo normativo attraverso il quale dare rilevanza alla presupposizione va ravvisato nell’art. 1467 c.c. (ossia la norma che prevede la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta): pertanto, ove venga meno uno dei presupposti essenziali del contratto, ciascuno dei contraenti può ricorrere al giudice per chiedere una **pronuncia costitutiva** dello scioglimento del rapporto, il quale **non** può quindi certamente considerarsi automaticamente cessato.

(iii) *l'esercizio da parte di AM InvestCo del proprio diritto di recesso dal Contratto Quadro (come disciplinato dall'articolo 27.5 del Contratto Quadro), nel caso in cui si verifichi una delle circostanze specificate nell'articolo 27.5 dello stesso*⁴¹.

135. Al di là di qualsiasi altra considerazione, tali clausole allo stato sono certamente **non** operative nella parte in cui ricollegano lo scioglimento dei contratti di affitto all'intervenuta risoluzione del Contratto: sino alla eventuale sentenza che dovesse eventualmente accogliere le domande formulate in tal senso dalle società del gruppo ArcelorMittal **manca** infatti **del tutto** – incontestabilmente – il presupposto cui le stesse in questione subordinano la cessazione degli effetti dei contratti di affitto.

136. Le stesse clausole sono evidentemente **non operative** anche nella parte in cui ricollegano l'effetto risolutivo all'intervenuto recesso eventualmente (legittimamente) operato dalle odierne controparti, od alla intervenuta risoluzione del Contratto in quanto, nel caso di specie il recesso comunicato dalle società del gruppo ArcelorMittal è **del tutto illegittimo ed inefficace**, giacché esercitato **in assenza dei relativi presupposti** (**né** si è verificata alcuna ipotesi di risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta).

6. L'INFONDATEZZA DELLE RAGIONI SOTTESE ALLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DOLO

137. L'assunto di controparte secondo cui Ilva avrebbe *“deliberatamente descritto in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali relative alle condizioni di AFO2 e allo stato di ottemperanza alle Prescrizioni”* (cfr. pag. 26 dell'atto di citazione), ha davvero dell'incredibile.

138. Alla luce degli artt. 9.3 e 10.1 del Contratto è proprio la prospettiva di approccio di ArcelorMittal ad essere insostenibile.

⁴¹ Parallelamente, l'art. 8.2 del contratto sottoscritto tra Socova SAS e ArcelorMittal Socova prevede: *“It being understood that, in case of (i) AM InvestCo's withdrawal from the Contract pursuant to Section 27.5 thereof, (ii) termination of the Contract pursuant to Section 30.1 thereof or (iii) the Extraordinary Commissioners' withdrawal from the Contract pursuant to Section 30.2 thereof, this Agreement shall automatically terminate simultaneously with the termination of, or withdrawal from, the Contract”*.



139. Controparte ha accettato senza alcuna obiezione un testo contrattuale che prevede esplicitamente che: *“Relativamente ai Rami come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, le Concedenti non prestano alcuna garanzia né rendono alcuna dichiarazione neppure relativamente a:*

(i) sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell’esercizio dei Rami; (...)

(iv) sulla completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile nell’ambito della data room virtuale istituita dalle Concedenti ed oggetto di Due Diligence da parte dell’Affittuario. (...)

Resta quindi inteso che, con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (iv), nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dall’Affittuario alle Società Concedenti, con espressa rinuncia da parte della Società Affittuaria ad ogni relativo diritto di legge e con espresso patto de non petendo dell’Affittuario al riguardo”⁴².

⁴² Nonché, all’art. 10 del Contratto (“Dichiarazioni e garanzie dell’Affittuario”):

“10.1 L’Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce:

(...)

(v) di avere preso parte ad una Due Diligence avente ad oggetto i Rami mediante l’accesso ad una data room virtuale resa disponibile da parte delle Società Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell’elenco accluso al presente Contratto sub Allegato 2 (Elenco documenti data-room), oltre che di una procedura di domanda e risposta, nonché mediante lo svolgimento di visite ed ispezioni presso gli stabilimenti delle Società Concedenti e di incontri con il management delle medesime Società in A.S. come indicato alla precedente premessa (M), e di avere valutato i rischi connessi alla sottoscrizione del presente Contratto e dei Contratti Collegati ed all’esecuzione dell’Operazione, avuto anche riguardo a quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto;

(vi) di avere acquisito conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei Rami e dei beni e rapporti ivi ricompresi sulla base della Due Diligence effettuata;

(vii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso Affittuario ha effettuato liberamente ed autonomamente, nell’ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, riconoscendo e prendendo atto che, relativamente ai Rami, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione diverse da quelle indicate al precedente articolo 9.1. del presente Contratto”.

140. Ciò in quanto il processo decisionale delle controparti si è fondato, oltreché su una *due diligence* di molti mesi, **su accessi alle fonti e verifiche del tutto dirette ed indipendenti**⁴³.

141. L'informazione espressamente fornita da Ilva aveva nella fattispecie **una rilevanza concreta in sé modesta**: ciò, a tacer d'altro, giacché ArcelorMittal aveva già una **diretta conoscenza di qualsiasi circostanza rilevante** grazie all'assorbimento presso la propria organizzazione **dei dirigenti ex Ilva che tutte tali questioni avevano gestito dall'origine (e continuavano a gestire)**.

142. Per rimanere nell'ambito di quanto è stato oggi sollevato, basterà ricordare come l'avv. Francesco Brescia, ex **dirigente responsabile dell'ufficio affari penali di Ilva** sia stato assunto da ArcelorMittal a far data dal 1 novembre 2018.

Ma il punto chiave è che le Ricorrenti **non** hanno **mai** taciuto alcunché.

143. È infatti **documentale** che Ilva ha **fornito ad ArcelorMittal tutta la documentazione necessaria per permettere all'Affittuaria di assumere ogni autonomo ordine di valutazioni in merito ai provvedimenti** di sequestro (e dissequestro) che avevano riguardato l'Afo2 (così come rispetto al contenuto delle Prescrizioni).

Nella *data room* (cfr. l'elenco dei documenti inseriti nella *data room*, Allegato 2 al Contratto, **doc. 17**) messa a disposizione delle Resistenti prodromicamente alla conclusione del Contratto, **erano stati specificamente caricati** ed erano quindi **del tutto disponibili** tra gli altri:

- il provvedimento di Sequestro della Procura del 18 giugno 2015 relativo all'Afo2 (**doc. 20**);

⁴³ Cfr. la premessa M al Contratto: “*la Società Affittuaria e gli attuali soci dell’Affittuario hanno svolto, anche avvalendosi dei propri consulenti, un’accurata analisi della situazione industriale, tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale delle Società in A.S. e dei Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto (di seguito, la “Due Diligence”), mediante:*

(i) l’accesso ad una data room virtuale resa all’uopo disponibile dalle Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell’elenco di cui all’Allegato 2 (Elenco documenti data-room);

(ii) visite ed ispezioni presso gli stabilimenti e le sedi delle Società Concedenti in data 9 marzo 2016 e 21 marzo 2016 e (in relazione al magazzino) 22 febbraio 2017;

(iii) una presentazione del management delle medesime Società in A.S. in data 8 marzo 2016”.



- il provvedimento del GIP del 29 giugno 2015 con cui era stato confermato il Sequestro disposto dalla Procura (**doc. 36**);
- il provvedimento di restituzione (dissequestro) dell’Afo2 disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 7 settembre 2015 e nell’ambito delle quali erano state indicate le Prescrizioni (**doc. 21**);
- la “*Relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni impartite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con il provvedimento di restituzione del bene Afo2 del 7.9.2015*” (cfr. **doc. 37**, che, nell’elenco contenuto nell’Allegato 2 al Contratto, era denominata “Prescrizioni AFO2”).

Il contenuto di tali documenti e gli obblighi dagli stessi scaturenti **erano quindi perfettamente chiari ad ArcelorMittal e alle Affittuarie**, che **hanno avuto tempo e modo per valutare portata e dettagli tecnici di tali documenti**.

Le conclusioni assunte dalle Resistenti in merito alla situazione dell’Afo2 non sono certo quindi il frutto di valutazioni fondate sulla base delle indicazioni fornite dalle Concedenti, bensì l’esito di mesi di una lunga e approfondita *due diligence*, oltre che di verifiche tecniche e di svariati sopralluoghi.

La tesi secondo cui le Affittuarie non sarebbero state a conoscenza di “*circostanze fondamentali relative alle condizioni dell’AFO2*” è quindi **del tutto inveritiera e direttamente smentita per tabulas**.

144. Ma ancor più inveritiera è la tesi che Ilva possa avere omesso informazioni rilevanti in merito “*allo stato di ottemperanza alle prescrizioni*”: ritenere che un aspetto come quello relativo alla attuazione delle Prescrizioni con riferimento all’Afo2 non fosse stato oggetto di attenta verifica e di costante monitoraggio (anche) da parte delle Resistenti è davvero negare l’evidenza.

145. Fa francamente sorridere che in un quadro in cui molte delle misure attuate (o da attuare) in esecuzione delle Prescrizioni riguardano aspetti di sicurezza sul lavoro **di cui sono direttamente responsabili proprio le Affittuarie**, queste ultime invochino oggi un proprio stato di incolpevole incoscienza delle misure prese, trincerandosi dietro

l’asserzione secondo cui alcuni documenti esemplificativi darebbero conto di indicazioni “fuorvianti” rese da Ilva.

146. È la stessa impostazione avversaria del resto a **non** avere alcun senso: come controparte ben sa (ed ha sempre saputo), le Prescrizioni sono state infatti in ampia parte attuate **con solerzia e diligenza** (e la documentazione allegata al Contratto lo comprova), e le valutazioni svolte da Ilva rispetto ai progressi riscontrati sotto tale profilo **non** potrebbero quindi **in nessun caso** essere lette, come pretende controparte, in termini di deliberata omissione idonea a incidere sulla volontà delle Resistenti.

147. L’affermazione di ArcelorMittal di non essere stata informata da Ilva in merito alla Relazione del Custode del 22 ottobre 2018 (per cui sarebbe venuta a conoscenza della “reale situazione” dell’Afo2 soltanto quando – un anno più tardi, a luglio 2019 – le venne notificato l’Ordine di spegnimento dell’Afo2) è **documentalmente inveritiera**: non solo ArcelorMittal è **sempre stata perfettamente a conoscenza della Relazione del Custode**, ma ha anche acquisito il contributo dei propri incaricati e dei propri tecnici (quali l’Ing. Palmisano) ai fini delle necessarie valutazioni (una coerente sintesi della strumentalità dell’impostazione assunta da controparte da ormai alcuni mesi è ben esposta nella lettera inviata da Ilva ad ArcelorMittal in data 6 agosto 2019: cfr. **doc. 38**).

Ma al di là della scienza personale dei soggetti poi divenuti dirigenti di controparte, emerge che **in data 6 novembre 2018** fu proprio l’avv. Brescia ad **inviare personalmente copia della Relazione del Custode** all’avv. Maria Cristina Amoruso dello Studio Legale Alleva (**legale esterno di ArcelorMittal**), ed all’avv. **Daniele Santoro (capo del Servizio Legale dell’Affittuaria)** (cfr. email inviata dall’avv. Brescia a Maria Cristina Amoruso, e all’avv. Daniele Santoro, **doc. 39**).

7. L’INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

148. Quanto appena esposto **esclude altresì in radice la fondatezza della domanda di risoluzione del Contratto** per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. (asserita violazione del principio di buona fede e degli obblighi informativi e di trasparenza



contrattualmente assunti da Ilva ai sensi dell'art. 22.5 del Contratto): le Resistenti sono infatti **sempre** state nella **piena conoscenza** di ogni aspetto relativo all'Afo2 (e ai correlativi provvedimenti penali) **fin dall'origine del rapporto**, e sono anche sempre state puntualmente informate in merito ai più recenti sviluppi processuali (così come ampiamente coinvolte nella valutazione delle iniziative da intraprendere rispetto agli interventi da attuare nell'Afo2).

149. La clausola 22.5 del Contratto invocata *ex adverso* non è del resto nemmeno pertinente: la previsione impone infatti **un obbligo di informativa in capo alle Concedenti solo in merito ai nuovi procedimenti cautelari ulteriori rispetto a quelli già esistenti⁴⁴**.

8. L'INEFFICACIA DEL RECESSO ESERCITATO IN DATA 4/5 NOVEMBRE 2019 E IL CONSEGUENTE INADEMPIMENTO DELLE ODIERNE RESISTENTI

150. Dalla trattazione che precede emerge dunque che:

- (i) il recesso esercitato dalle società del gruppo ArcelorMittal in data 4 novembre 2019 in forza dell'art. 27.5 del Contratto è **illegittimo** ed **inefficace** in quanto nel caso di specie **non sussistono i presupposti** cui l'anzidetta disposizione negoziale subordina lo scioglimento del Contratto;
- (ii) **non** sussistono **neppure** i presupposti per la risoluzione *ex artt.* 1463 e 1464 c.c.;
- (iii) **non** sono applicabili le clausole risolutive espresse contenute nei Contratti Attuativi, in quanto **non** esistono allo stato comunicazioni di recesso valide, ed efficaci, **non** si è verificato uno scioglimento del Contratto per impossibilità sopravvenuta, **né** sussistono sentenze costitutive di risoluzione/annullamento del Contratto *inter partes*.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 22.5 “*le Concedenti si impegnano, a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e per l'intera durata del rapporto di affitto, a mantenere informato l'Affittuario in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alle Società Concedenti e che abbia ad oggetto l'apertura di indagini o l'irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione del Rami d'Azienda ovvero all'esecuzione del Piano Industriale o del Piano Ambientale*”.

151. In questa situazione il Contratto e i Contratti Attuativi **sono quindi pienamente validi ed efficaci *inter partes***, sicché le Affittuarie **sono tenute ad adempierli ed a condurre in affitto i rispettivi rami d’azienda. Esse sono quindi obbligate a:**

- **corrispondere i relativi canoni alle scadenze contrattuali;**
- e **salvaguardare con diligenza** la integrità ed il valore dei rami d’azienda che dei relativi cespiti aziendali e assicurare la continuità produttiva dell’impianto industriale e strategico in conformità al Piano Industriale.

152. Le controparti pertanto **non** hanno **alcun** diritto:

- **né** di restituire i rami d’azienda alle Concedenti,
- **né** di pretendere la richiesta collaborazione a tale fine da parte delle Concedenti,
- **né** di interrompere l’attività aziendale e la continuità produttiva dell’impianto industriale,
- **né** di intraprendere le procedure di consultazione sindacale per il ri-trasferimento della forza lavoro in capo alle Concedenti,
- **né** di pretendere il pagamento di conguagli che il Contratto prevede per il caso di cessazione dell’affitto (che sarebbe peraltro fortemente a favore delle odierne Ricorrenti).

153. Si tratta di condotte illegittime, **esecutive del gravissimo inadempimento contrattuale rappresentato dall’intervenuta illegittima quanto inefficace dichiarazione di recesso.**

154. L’inadempimento di ArcelorMittal è quindi **plateale e conclamato**: come la giurisprudenza ha sempre ben chiarito, **l’inadempimento contrattuale può “concretarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, qualora il debitore – in violazione dell’obbligo di buona fede – tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza”** e come “*tale concetto – secondo cui l’inadempimento contrattuale può anche essere anticipato rispetto alla scadenza prevista per*



l'adempimento ("anticipatory breach"), qualora il debitore, in violazione dell'obbligo di buona fede, tenga una condotta che renda impossibile o antieconomica la prosecuzione del rapporto (...) – appare applicabile, a maggior ragione, laddove la volontà di non adempiere non vada desunta da comportamenti ma sia stata espressa dal contraente" (cfr. Cass. Civ., 27 ottobre 2016, n. 21759; Cass. Civ., 21 dicembre 2012, n. 23823; Cass. Civ., 9 gennaio 1997, n. 97; Tribunale di Ferrara 23 novembre 2016, n. 1044).

III.3 SUL PERICULUM IN MORA

155. Come noto, il contenuto del provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* deve essere individuato unicamente in base alla sua **idoneità a neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile** che minacci il diritto a tutela del quale la cautela è richiesta.

156. I provvedimenti d'urgenza possono quindi avere contenuto eterogeneo, nonché svolgere diverse funzioni: in particolare, accanto alla tradizionale funzione di **anticipare** in tutto o in parte il contenuto della successiva decisione di merito, il ricorso alla tutela cautelare atipica *ex art. 700 c.p.c.* mira altresì, in ottica **conservativa**, ad **evitare che la pronuncia definitiva** che dovesse essere resa a conclusione del giudizio di merito, **giungendo tardivamente, possa non conseguire una concreta ed adeguata utilità**.

157. Quanto ai presupposti per la concessione del rimedio d'urgenza, la dottrina ha ben evidenziato come i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* "*non si pongono in una situazione di autonomia, restando invece interessati ad un meccanismo di interrelazione*" (cfr. DIANA, *Procedimenti Cautelari e possessori*, Milano, 2010, pag. 650)⁴⁵ con la conseguenza che **se il periculum è particolarmente intenso, il fumus può essere meno evidente** (o viceversa) (cfr. LUISO, in nota di BUONCRISTIANI, *Il nuovo procedimento cautelare*, in CECHELLA, AMADEI, BUONCRISTIANI (a cura di), *Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione*, Milano, 2006, 105 e, nello stesso senso, RECCHIONI, *Procedimenti cautelari*, in *I procedimenti sommari e speciali* a cura di

⁴⁵ L'autore ha sottolineato in particolare come "*in relazione alla concessione della misura d'urgenza, resti sufficiente l'insistenza di una situazione per la quale, ad un fumus boni iuris di rilevante consistenza, è sufficiente che corrisponda un periculum in mora minore; situazione che, naturalmente, si ritiene spieghi i medesimi effetti anche a condizioni inverse*".

CHIARLONI; e CONSOLO, Torino, 2005, 226, secondo cui: “*maggiore è il grado di pericolosità di un certo evento o situazione, minore è il grado di probabilità di esistenza del diritto da raggiungere per concedere la cautela*”).

158. Anche in giurisprudenza, con riferimento al ricorso *ex art.* 700 c.p.c., è stato puntualizzato come siano “*decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del fumus boni iuris*”, *gli aspetti che attengono all’altrettanto necessario requisito del periculum in mora*” (cfr. Tribunale di Bologna, 10 aprile 2009, in *ilcivilista* 2011), con la conseguenza che, a fronte di un *periculum* evidente, anche la possibile sussistenza di dubbi in merito alla solidità del *fumus non* è in sé sufficiente per rigettare l’istanza cautelare.

159. Nella fattispecie in esame il *periculum in mora* si connota quale *periculum in mora* c.d. “**al quadrato**”, tale da giustificare la richiesta dell’odierna ricorrente di una cautela *inaudita altera parte*, in quanto la urgenza è tale da **non** consentire di attendere **neppure** il tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio con la controparte, anche in considerazione del fatto che il termine del 4 dicembre p.v. per la riconsegna dei rami d’azienda intimato da controparte⁴⁶ appare evidentemente insufficiente e assolutamente incongruo per un ri-trasferimento così imponente e delicato che richiederebbe quanto meno la predisposizione di un’adeguata organizzazione (ancor più in una situazione in cui le Resistenti non consentono alle Concedenti neppure di svolgere le ispezioni e gli incontri previsti ai sensi del Contratto al fine di verificare la situazione dei rami d’azienda – cfr. la lettera inviata da ArcelorMittal in data 14 novembre 2019, **doc. 40**)

160. Le Ricorrenti richiedono pertanto in questa sede che sia emesso un provvedimento d’urgenza che:

- da un lato **inibisca immediatamente** alle Resistenti di dare corso alla restituzione dei rami d’azienda nei tempi e con le modalità intraprese, suscettibili di (e probabilmente finalizzati a) comportare una **volontaria e definitiva distruzione** degli stessi sia sotto il profilo della idoneità produttiva, che sotto quello dell’avviamento) rendendone impossibile anche di fatto il riavvio, e

⁴⁶ Ossia 30 giorni dalla propria comunicazione di recesso del 4 novembre scorso (cfr. **doc. 8**).



- dall'altro **ordini poi ad ArcelorMittal**, eventualmente a seguito della instaurazione del contraddittorio, **di continuare nella esecuzione del Contratto e di rispettare gli obblighi contrattualmente assunti (ivi inclusi quelli di esecuzione del Piano Industriale e di mantenimento dei livelli occupazionali).**

In mancanza, nel tempo necessario per pervenire alla decisione di merito si determinerebbero degli **effetti non più reversibili** (con sostanziale pratica **irrilevanza** di qualsiasi decisione che dovesse a posteriori accertare la illegittimità delle iniziative assunte da ArcelorMittal).

161. Nella vicenda in questione, attesa la rilevanza degli interessi in gioco, **il *periculum*** è, come si suol dire, ***in re ipsa***, in quanto è di **intensità e natura** tali da risultare del tutto **plateale**.

Ove non venisse immediatamente ordinato alle Affittuarie di **sospendere qualsiasi attività prodromica alla cessazione della esecuzione dei contratti di affitto e alla restituzione dei complessi aziendali**, si determinerebbero infatti **danni incalcolabili e largamente irreversibili** sia a carico delle società del gruppo Ilva che, in via immediata e diretta, della intera collettività.

162. Il quadro drammatico che ne conseguirebbe (e che ha già cominciato a profilarsi ben concretamente) è il seguente:

- (i) il **già preannunciato** – e gradualmente in corso di esecuzione – spegnimento degli impianti produttivi da parte delle Affittuarie determinerebbe l'interruzione della continuità produttiva (che costituisce un interesse legislativamente tutelato) **danni gravissimi** e potenzialmente **definitivi** ai cespiti aziendali, e quindi all'integrità ed alla funzionalità dei rami d'azienda in ragione di aspetti di natura tecnica sostanzialmente incontrovertibili (e riteniamo incontrovertibili) gli altiforni dello stabilimento di Taranto **devono infatti essere mantenuti in marcia in via**

continuativa⁴⁷ a temperature non inferiori a determinati livelli, ed il loro spegnimento – anche parziale – per tempi eccedenti quelli della normale manutenzione **ne comprometterebbe un ritorno al funzionamento a pieno regime**, e causerebbe **problemi di sicurezza di enorme rilevanza**.

In molti degli impianti ubicati nella cosiddetta *area a caldo dello stabilimento di Taranto* vengono processate materie prime ad elevate temperature grazie all'impiego di idonei rivestimenti in mattoni refrattari capaci di resistere a temperature estremamente elevate⁴⁸: la vita tecnica media dei forni per la produzione del coke e degli altiforni si attesta intorno ai 20 anni, **ma solo a condizione che gli impianti, ed in particolare i refrattari che costituiscono la componente nobile degli stessi, non subiscano raffreddamenti improvvisi o totali**.

I recentissimi sviluppi della condotta tenuta delle odierne Resistenti **forniscono un'ennesima conferma dell'estrema urgenza del provvedimento richiesto a codesto Ill.mo Tribunale** (e della relativa emissione *inaudita altera parte*).

È infatti ormai sottolineato dalle cronache dei media locali e nazionali come le Affittuarie abbiano già iniziato da alcuni giorni a porre in essere una serie di iniziative dichiaratamente volte alla progressiva dismissione dell'attività sotto la loro gestione.

È un dato di fatto che ArcelorMittal, **già dallo scorso venerdì 8 novembre 2019, ha arrestato l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla produzione siderurgica** (cfr. **doc. 41**). Sempre sulla base delle medesime notizie di stampa, si rileva inoltre come sia lo stesso Amministratore Delegato di ArcelorMittal, dott.ssa Lucia Morselli, ad aver dichiarato che tale scelta è stata deliberatamente assunta in coerenza con la recente decisione delle Resistenti di sottrarsi agli obblighi assunti con il Contratto.

⁴⁷ Come si legge, peraltro, a pag. 9 dello stesso atto di citazione avversario, sicché la circostanza può ritenersi **non contestata**.

⁴⁸ Che, nel caso degli altiforni, possono raggiungere 1.700° C.



È di oggi la lettera con cui ArcelorMittal ha formalmente comunicato alle odierne Ricorrenti – in attuazione di quanto già preannunciato nella propria lettera di recesso in data 4 novembre 2019 – il proprio programma di interruzione delle attività (**in realtà già in parte verificatesi**)⁴⁹ dell'impianto siderurgico di Taranto. Tale comunicazione evidenzia altresì come *“in considerazione della connessione tecnica esistente tra lo stabilimento siderurgico di Taranto e la centrale elettrica di ArcelorMittal Italy Energy s.r.l., le attività di sospensione impatteranno, inevitabilmente, anche sulle attività della centrale, che dovranno essere in parte sospese. Le operazioni tecniche necessarie alla sospensione potrebbero comportare fasi transitorie con possibili emissioni visibili e possibile accensione delle torce dello stabilimento siderurgico”* (cfr. **doc. 9**).

È quindi la stessa ArcelorMittal che, pur nel tentativo di minimizzarne gli effetti, è costretta ad ammettere esplicitamente gli evidenti impatti ambientali per le comunità locali (non a caso specificamente destinatarie della comunicazione) derivanti dalla propria illegittima iniziativa.

Laddove ArcelorMittal dovesse procedere, come preannunciato, alla chiusura degli impianti produttivi dell'area a caldo, **gli stessi subirebbero un processo di raffreddamento che causerebbe danni sostanzialmente definitivi ai mattoni refrattari stessi**, determinandone la riduzione di volume, l'insorgenza di lesioni, il distacco dalle superfici adiacenti tra mattone e mattone e dalle parti metalliche che realizzano le strutture portanti. Un riavviamento dell'impianto oggetto della sospensione di produzione innescherebbe quindi un processo graduale di riscaldamento dei mattoni refrattari precedentemente raffreddati foriero di **gravissimi rischi** non solo dal punto di vista tecnico ma, anche, **sul piano della sicurezza del personale preposto, e dell'impatto ambientale.**

⁴⁹ Il documento chiarisce che la fermata degli impianti è già iniziata in data 10 novembre 2019 e lo spegnimento degli altiforni sarà avviata a partire dal prossimo 10 dicembre.

Infatti, considerando le alterazioni subite dai mattoni refrattari a valle del raffreddamento, una volta che si dovesse riavviare l'impianto, il riscaldamento fino alla temperatura richiesta dal processo di produzione, **potrebbe comportare ulteriori rotture dei mattoni** (sgretolamento) e distacco, con le correlative conseguenze in materia di **compromissione dell'integrità della struttura portante dell'impianto**, e di possibile **fuoriuscita non controllata di ghisa o acciaio allo stato liquido** (1.600 – 1.700°C) **o di coke allo stato solido incandescente**. Tali fenomeni comporterebbero evidentemente **gravissimi rischi di incolumità** per gli operatori in campo, nonché **di incendio ed emissioni incontrollate di inquinanti** in atmosfera (cfr. **doc. 33**);

- (ii) le modalità di restituzione imposte da ArcelorMittal sono inoltre strumentali ad **impedire** che le Ricorrenti si trovino nelle concrete condizioni di ottenere una riconsegna (per quanto illegittima, almeno ordinata ed efficiente) degli impianti siderurgici: la **mancaza in capo alle Concedenti di un magazzino di materie prime che renda possibile l'operatività degli altiforni** (che al di là delle necessarie risorse economiche richiederebbe una programmazione di diversi mesi per i necessari ordini e successive consegne) si risolverebbe infatti nell'**ineluttabile impossibilità** di scongiurare lo spegnimento degli stessi.

Non solo quindi la dichiarazione di recesso dai contratti in essere (o la affermazione dell'intervenuta risoluzione degli stessi per impossibilità sopravvenuta) rappresenta una **clamorosa violazione degli obblighi contrattuali inter partes vigenti**, ma la restituzione degli impianti con le modalità e nei tempi intimati da ArcelorMittal porterebbe alla **distruzione sostanzialmente irreversibile del patrimonio aziendale affidatole in conduzione in data 1 novembre 2018**;

- (iii) in ragione del programmato graduale spegnimento degli impianti, le società del gruppo ArcelorMittal **hanno già iniziato a rifiutare ordini da parte dei clienti**, e **non** acquistano **più** materie prime: in una situazione in cui gli ordini alla industria siderurgica richiedono alcuni mesi per essere evasi, i clienti dei diversi stabilimenti



del gruppo cominceranno a breve a **trovarsi a corto di semilavorati per le proprie produzioni** (lamiere per automobili, per la produzione di elettrodomestici, per la produzione di tubi e impianti industriali), con **naturale ed ineluttabile necessità di instaurare rapporti con altri fornitori alternativi ritenuti più affidabili**. Ciò comporterà la **distruzione dell'avviamento aziendale che Ilva ha trasferito ad ArcelorMittal nell'ambito del rapporto di affitto d'azienda in essere**, e che quest'ultima (anche in un'ottica di legittimo scioglimento dei contratti) avrebbe comunque **il rigoroso obbligo di conservare e restituire intatto** alle odierne Ricorrenti;

- (iv) le Affittuarie non stanno onorando i contratti con i fornitori, i quali ben comprendono che tale situazione non potrà che ripercuotersi devastantemente sui contratti in essere con gli stessi.⁵⁰ È di pochi giorni fa la lettera inviata alle controparti (ed in copia alla Procedura) dalla Bedeschi S.p.A., **uno dei fornitori chiave dei macchinari** (c.d. “*stacker reclaimers*”) **necessari per lo svolgimento dell'attività industriale in conformità al Piano Ambientale** (cfr. **doc. 43**);⁵¹
- (v) ancor più grave è il pregiudizio alla salute, quale bene costituzionalmente garantito, che sarà determinato dalla mancata esecuzione del Piano Ambientale che ArcelorMittal si è obbligata ad eseguire (per oltre 1,2 miliardi di Euro) e che la restituzione dei rami aziendali intimata dalle Controparti non consentirà più di portare avanti nei tempi tassativi fissati dal DPCM 2017.

163. Il *modus operandi* portato avanti da ArcelorMittal per la restituzione dei complessi aziendali rende del tutto evidente come l'epilogo della vicenda non possa che essere quello di una **sostanziale ed irreparabile distruzione del patrimonio aziendale del Gruppo Ilva** (con le sue conseguenze a catena che ciò comporterebbe sulla situazione sociale e l'economia dei territori interessati).

⁵⁰ Cfr. sollecito di pagamento in data 14 novembre 2019 inviata da DEC Environmental Solutions ad ArcelorMittal (**doc. 42**).

⁵¹ L'utilizzo di tali macchinari si è invero reso necessario per proseguire l'attività produttiva a seguito della copertura dei parchi fossili imposta dalle previsioni del Piano Ambientale.

164. La “irreparabilità” del pregiudizio, da cui discende l’ammissibilità del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, **non** può quindi dirsi certo esclusa per il fatto che potrebbe essere prospettabile, nel caso di specie, la risarcibilità del danno da inadempimento.

165. Pare addirittura ultroneo richiamare in questa sede il *dictum* giurisprudenziale secondo il quale “*ove la domanda di merito a cui tutela il provvedimento d’urgenza è invocato sia una domanda di adempimento, **prospettare la risarcibilità del danno da inadempimento come elemento che vale ad escludere l’irreparabilità del pregiudizio appare fuorviante: è infatti in relazione al “diritto all’adempimento” che va valutata la possibilità che nel tempo occorrente a far valere la pretesa (all’adempimento, appunto) in via ordinaria questa possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile; e non pare dubbio, in tale ottica, che quel diritto – che ha natura e sostanza diversa dall’eventuale diritto risarcitorio, e che nella prospettiva della conservazione del contratto deve essere tutelato qui e ora – possa essere definitivamente compromesso da un riconoscimento che intervenga quando siano venute meno le condizioni, anche temporali, per l’esecuzione del contratto, e quando l’interesse anche non patrimoniale, del creditore, al cui soddisfacimento la prestazione del debitore deve essere rivolta, sia cessato o non possa più essere realizzato***” (cfr. Tribunale di Milano, 2 ottobre 1997, in *il Foro Italiano*, 1998, p. 241 e, nello stesso senso, Tribunale di Milano, 14 agosto 1995, in *Giur. it.* 1996, I, 2, 354, (nota di CONTE), secondo cui “**è indubbio che il diritto all’adempimento contrattuale ha natura e contenuto diverso dal diritto al risarcimento e non può con questo venire confuso**”)⁵².

⁵² Nello stesso senso, si veda Tribunale di Milano 14 agosto 1997, in *Foro.it*, 1998, I, 241, secondo cui “*già da tempo, del resto, la migliore dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità, riconoscono la tutelabilità in via d’urgenza dei diritti nascenti da obbligazioni contrattuali. Si è osservato, in particolare, che il pregiudizio irreparabile del diritto di credito va ravvisato in quell’insieme di riflessi negativi che la violazione dell’obbligazione proietta su tutta la sfera – economica e non – del soggetto leso e che è riconducibile solo mediatamente, sulla base di uno specifico collegamento causale, individuato nel caso concreto, all’inadempimento. In tale ottica, ben può affermarsi, dunque, che la possibilità per l’avente diritto di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall’inadempimento non vale ad escludere l’irreparabilità del pregiudizio subito, essendo indubbio che il diritto all’adempimento ha natura e contenuto distinto dal diritto al risarcimento e non può con questo venire confuso*”.

In alcune pronunce più recenti, si è sottolineato che il **requisito dell’irreparabilità**, ove il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* sia volto a tutelare un diritto a contenuto *esclusivamente* patrimoniale, può essere ravvisato in tutte le situazioni in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno **scarto eccessivo tra il danno subito e il**



166. La vicenda in esame **trascende sideralmente** quel concetto di “scarto intollerabile” tra il danno che conseguirebbe all’inadempimento e quello che sarebbe eventualmente risarcibile *ex post*, che secondo giurisprudenza e dottrina legittima l’utilizzo della tutela d’urgenza a protezione del diritto di credito. Nella presente fattispecie, infatti, la **pratica impossibilità** di ottenere una adeguata tutela riparatoria successiva emerge platealmente **sia** dalla concreta **incapacità economica dello stesso debitore** di risarcire danni sistemici di ammontare tale da impattare addirittura sull’intera economia nazionale (è stato calcolato un impatto pari ad una riduzione del PIL di Euro 3,5 miliardi di euro, pari allo 0,2% del PIL italiano e allo 0,7% del PIL del Mezzogiorno – cfr. **doc. 35**, e la relazione Svimez intitolata “*Prima stima degli effetti macroeconomici della chiusura dell’ILVA*”, **doc. 44**, in cui si legge peraltro che: “*Nel periodo di attuazione del piano industriale (2019-2023), il Pil complessivamente attivato dalla produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri due del Nord sarebbe stato pari a 19 mld. di euro nell’intero arco temporale coperto dal piano industriale. Per avere un termine di paragone, si tratta nel complesso di 1,1% del Pil italiano; nel Sud l’impatto sale al 3,7% del Pil dell’area*”), sia dalla stessa natura *ex se* **irrisarcibile di danni diffusi alle comunità ed al tessuto sociale delle aree sulle quali insistono i complessi aziendali** (ed in particolare quello di Taranto).

danno risarcito, nonché una **notevole complessità dell’accertamento stesso del danno** (cfr. *ex multis*, Tribunale Torino 26 giugno 2019; Tribunale di Nola, 15 novembre 2010. In quest’ultimo caso, sulla base di tali premesse, il Tribunale, in accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, ha, tra le altre cose, inibito ad Enel Servizio Elettrico S.p.A. il distacco o depotenziamento della fornitura di energia elettrica relativa al “Bar, Ricevitoria, Ristorante e Caffetteria T.”, rilevando che “*nel caso de quo appare evidente che il distacco della energia elettrica (o il suo depotenziamento) determinerebbe sicuramente per la ricorrente e per la sua attività commerciale (bar) un danno difficilmente poi colmabile con un risarcimento per equivalente*”. Cfr. altresì Tribunale di Lecce, 8 gennaio 2013, secondo cui: “*L’irreparabilità del pregiudizio che giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito, fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito*”). In dottrina, si veda ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, 251, secondo cui l’irreparabilità ricorre non soltanto quando il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o perché il risarcimento non sia suscettibile di una valutazione patrimoniale, ma anche quando sussista uno “scarto” tra la soddisfazione integrale del diritto ed i risultati conseguibili mediante i rimedi ordinari od eccezionali apprestati dall’ordinamento giuridico.

167. Nel caso di specie, il provvedimento cautelare richiesto **non** è quindi certo finalizzato esclusivamente alla tutela del diritto di credito *in quanto tale* del quale sono titolari le procedure odierne ricorrenti, **ma anche** alla tutela di quelle **situazioni giuridiche soggettive meta-patrimoniali** che allo stesso risultano **inscindibilmente e immediatamente correlate**, e che ne risulterebbero definitivamente pregiudicate.

168. La restituzione dei rami d'azienda alle Concedenti che le controparti si accingono a porre in essere con modalità che dovrebbero ritenersi **del tutto inaccettabili e contrarie a buona fede** anche ove le proprie affermazioni circa l'intervenuto scioglimento del rapporto in essere fossero da ritenersi corrette (e non del tutto infondate come invece ben si manifestano *ictu oculi*), comporterebbe infatti, come spiegato, la **distruzione** della maggiore azienda siderurgica nazionale, centro di aggregazione socio economico insostituibile per non poche (e non ricche) aree e comunità sociali italiane, e di un patrimonio aziendale di esperienza e *know-how* incalcolabili, nonché la ferita mortale ad una platea di subfornitori di **decisiva importanza per le aree interessate**, con effetti quindi disastrosi sul tessuto industriale dell'intero Paese (e della stessa Unione Europea).

Alla luce di quanto esposto, le Ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate

RICORRONO

A codesto Ill.mo Tribunale affinché, con decreto *inaudita altera parte ex art. 669-sexies*, comma 2, c.p.c., in ragione della situazione di straordinaria e improcrastinabile urgenza ovvero, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti *ex art. 669-sexies*, comma 1, c.p.c., voglia:

- ordinare alle Resistenti di:

- 1) astenersi dal procedere allo spegnimento degli impianti mantenendo sempre la temperatura degli altiforni ad un livello di temperatura che garantisca una adeguata **preservazione della loro integrità e funzionalità**;



- 2) mantenere la continuità produttiva dei rami d'azienda concessi in affitto procedendo regolarmente ad effettuare ordini ed acquisti di materie prime e ad evadere gli ordini dei clienti;
- 3) adempiere tempestivamente ad ogni obbligazione conservativa prescritta dal Contratto in materia, in particolare, di manutenzione degli impianti e tutela ambientale, altresì consentendo fin da subito alle Ricorrenti l'effettuazione delle ispezioni e degli incontri ivi previsti;

nonché, a seguito della comparizione delle Parti voglia:

- ordinare alle Resistenti di:
 - 4) proseguire nella puntuale e tempestiva esecuzione del Contratto e dei Contratti Attuativi; e
 - 5) astenersi da qualunque attività finalizzata alla restituzione dei rami d'azienda, assicurandone la continuità produttiva nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 13 del Contratto.
- fissare nell'ammontare di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00) la somma dovuta in caso di violazione o inosservanza, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.;
- in ogni caso, in qualunque fase, adottare ogni diverso e/o ulteriore provvedimento che il Tribunale consideri idoneo a scongiurare il dedotto pregiudizio.

Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi con il merito.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ed è pertanto dovuto un contributo unificato di Euro 518,00.

In aggiunta alla procura alle liti (**All. A**), si producono in copia i seguenti documenti:

1. Contratto d'affitto di rami d'azienda stipulato in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato in data 14 settembre 2018;
2. Contratto di affitto del ramo d'azienda "ILVA" stipulato in data 31 ottobre 2018;

3. Contratto di affitto del ramo d'azienda "ILVA SERVIZI MARITTIMI" stipulato in data 31 ottobre 2018;
4. Contratto di affitto del ramo d'azienda "ILVAFORM" stipulato in data 31 ottobre 2018;
5. Contratto di affitto del ramo d'azienda "TARANTO ENERGIA" stipulato in data 31 ottobre 2018;
6. Contratto di affitto del ramo d'azienda "SOCOVA" stipulato in data 31 ottobre 2018;
7. Contratto di vendita del ramo d'azienda "TILLET" stipulato in data 31 ottobre 2018;
8. Lettera di recesso dal Contratto comunicata in data 4 novembre 2019 dalle Affittuarie alle Ricorrenti;
9. Lettera inviata da ArcelorMittal in data 15 novembre 2019 con allegato programma della sospensione delle attività dello stabilimento di Taranto;
10. Articolo pubblicato su *IIPost* in data 7 novembre 2019 intitolato "*Il problema dell'ILVA non è solo lo "scudo penale"*";
11. Articolo pubblicato su *IISole24Ore* in data 6 novembre 2019 intitolato "*Ex Ilva, il governo apre sullo "scudo" penale ma dice no a 5mila esuberi"*";
12. DPCM 14 marzo 2014;
13. DPCM 29 settembre 2017;
14. Fotografie dei magazzini vuoti;
15. Articoli di stampa relativi all'acquisizione di Siderurgica Hunedoara da parte di ArcelorMittal;
16. Bando di gara pubblicato in data 5 gennaio 2016;
17. Allegato n. 2 al Contratto;
18. Contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 28 giugno 2017 (versione originaria);
19. *Addendum* al Contratto sottoscritto in data 14 settembre 2018;



20. Provvedimento sequestro preventivo dell'Altoforno 2 emesso in data 18 giugno 2015;
21. Provvedimento in data 7 settembre 2015 di dissequestro dell'Altoforno 2 e relativo allegato;
22. Provvedimento Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 9 luglio 2019;
23. Provvedimento del Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari presso il Tribunale di Taranto emesso in data 20 settembre 2019;
24. Ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 6 dicembre 2016;
25. Allegato n.15 dell'offerta presentata da ArcelorMittal ai Commissari Straordinari in data 6 marzo 2017;
26. Intervento del Ministro dello Sviluppo Economico alla Camera dei Deputati del 7 novembre 2019;
27. Relazione illustrativa relativa alla conversione in legge del Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98;
28. Parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 1 ottobre 2019 in merito alla conversione in legge del Decreto Legge 3 settembre 2019, n.101;
29. Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa in data 8 febbraio 2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto;
30. Provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 5 agosto 2019;
31. Relazione di *“Consulenza tecnica e scientifica ai fini dell'adempimento della Prescrizione #1 di cui all'Allegato Provvedimento di Restituzione Condizionata dell'impianto Altoforno 2 dello stabilimento ex ILVA in A.S. di Taranto”* in data 12 novembre 2019;
32. File relativo allo stato delle manutenzioni inviato da ArcelorMittal ad Ilva a mezzo pec in data 25 settembre 2019;

33. Relazione tecnica sulla fermata degli impianti a ciclo integrale eseguita da Rin Consulting nel novembre 2019;
34. Articolo pubblicato in data 6 novembre 2019 su Il Fatto Quotidiano intitolato *“Ilva ecco l’atto di citazione di ArcelorMittal: “L’immunità non basta, elementi falsi dei commissari”*;
35. Articolo pubblicato in data 5 novembre 2019 su IlSole24Ore intitolato *“Ex Ilva ArcelorMittal: anche con scudo penale impossibile eseguire contratto”*;
36. Provvedimento di conferma del sequestro dell’AFO2 emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto in data 29 giugno 2015;
37. Relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni impartite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con il provvedimento di restituzione delle bene Afo2 del 7.9.2015;
38. Lettera inviata da Ilva ad AM InvestCo in data 6 agosto 2019;
39. Corrispondenza e-mail novembre 2018 tra Avv. Brescia, Studio Legale Allevaldi e Avv. Santoro;
40. Lettera inviata da ArcelorMittal in data 14 novembre 2019;
41. Articoli di stampa che confermano l’arresto dell’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla produzione siderurgica da parte di ArcelorMittal dall’8 novembre 2019;
42. Sollecito di pagamento in data 14 novembre 2019 inviata da DEC Environmental Solutions ad ArcelorMittal;
43. Lettera inviata da Bedeschi S.p.A. ad ArcelorMittal Italia S.p.A. inviata in data 11 novembre 2019;
44. Relazione Svimez intitolata *“Prima stima degli effetti macroeconomici della chiusura dell’ILVA”*.

Milano, 15 novembre 2019

Prof. Avv. Giorgio De Nova

Avv. Enrico Castellani

Avv. Marco Annoni

